

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 30 del 24-07-2024

Supplemento n. 181

mercoledì, 24 luglio 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	10
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	11
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 12 luglio 2024, n. 16015 - certificato il 15 luglio 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demanialedi vari corsi d'acqua in loc.Polo Universitario e aree limitrofe nel Comune diSesto Fiorentino ed in parte nel Comune di Firenze per la realizzazione di nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato nelle pertinenze ed in attraversamento. Pratica SiDIT1167/2023.	11
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 12 luglio 2024, n. 16020 - certificato il 15 luglio 2024 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Bulicata, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 35022 - Procedimento SIDIT n. 4995/2021. -	18
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 12 luglio 2024, n. 16024 - certificato il 15 luglio 2024 SIDIT 9964-2023 (Ex PC 538) - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Subentro e Variante sostanziale della concessione per derivazio- ne acque sotterranee da pozzo in localit San Gusm nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI).	24
DECRETO 12 luglio 2024, n. 16025 - certificato il 15 luglio 2024 SIDIT 2468_22 - Istanza di Ricerca e Concessione ad uso civile, comune di Pienza, Decreto di Concessione.	29
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	

<p>DECRETO 15 luglio 2024, n. 16084 - certificato il 15 luglio 2024 R. D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 3110/2024- 467727/2020; Codice locale n. EM_4592. Concessione di de- rivazione di acque pubbliche nel Comune di Fucecchio, Localit Le Botteghe.</p> <p>.....</p>	33
<p>DECRETO 15 luglio 2024, n. 16086 - certificato il 15 luglio 2024 R. D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 2849/2024- 1736/2024; Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Greve in Chianti, Localit LA RIMBECCA.</p> <p>.....</p>	37
<p>DECRETO 15 luglio 2024, n. 16097 - certificato il 15 luglio 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 1784/2022- 986/2022; Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Scandicci, Localit PIAN DE CERRI.</p> <p>.....</p>	41
<p>DECRETO 15 luglio 2024, n. 16196 - certificato il 16 luglio 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 195523/2020- 195241/2020. Autorizzazione alla ricerca e contestuale conces- sione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di de- rivazione di acque pubbliche nel Comune di Poggibonsi, (SI) Localit Malasalita Comune di Poggibonsi (SI).</p> <p>.....</p>	46
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 16 luglio 2024, n. 16197 - certificato il 16 luglio 2024 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Massa e Cozzile, Loc. Villa Stabbia, per uso civile. Ap- provazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Mit Italienske Slot - Societ Agricola R.L. - Pratica n. 1531/2023 - Procedimento SIDIT n. 2371/2023. -</p> <p>.....</p>	51
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 16 luglio 2024, n. 16204 - certificato il 16 luglio 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di aree demaniali nel Comune di Montevarchi per l'esecuzione di scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica con n. 55 attraversamenti di varia tipologia nelle per- tinenze di vari corsi d'acqua del reticolo idrografico. Pratica SiDIT 2495/2024 - Procedimento: 4091/2024.</p> <p>.....</p>	56

<p>DECRETO 16 luglio 2024, n. 16223 - certificato il 16 luglio 2024 R. D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 4062/2022- 2698/2022. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Greve in Chianti, Localit CIMITERO DI PANZA- NO.</p>	66
<p>DECRETO 16 luglio 2024, n. 16227 - certificato il 16 luglio 2024 RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Arno, presso il Parco dell'Albereta nel Comune di Firenze per utilizzo aeree sulle sponde fiume Arno per manifestazione sportiva. Pratica SiDIT 2746/2024.</p>	71
<p>DECRETO 16 luglio 2024, n. 16228 - certificato il 16 luglio 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Loreti- no, in loc. Settignano del Comune di Firenze per realizzazione di varie opere sia in area demaniale che nella fascia di pertinenza idraulica. Pratica SiDIT 515/2024.</p>	77
<p>DECRETO 16 luglio 2024, n. 16231 - certificato il 16 luglio 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Sellina, in loc. Santa Firmina del Comune di Arezzo per realizzazione guado ad uso agricolo. Pratica SiDIT 2302/2024.</p>	85
<p>DECRETO 16 luglio 2024, n. 16234 - certificato il 16 luglio 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_55867084 - Conces- sione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV32078, in loc. Montecchio Vesponi del Comune di Castiglion Fiorentino per l'esecuzione di attraversamento subalveo con li- nea elettrica a MT. Pratica SiDIT 1091/2024.</p>	93
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 16 luglio 2024, n. 16285 - certificato il 17 luglio 2024 RD 523/1904, L. 37/1994, L.R. 41/2018. Pratica n.3003 (SI- DIT n. 4974/2021). Concessione di una porzione di area, ap- partenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del fosso del Bugliolo (Cod. TN42940), nel comune di Carrara (MS).</p>	99
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore DECRETO 16 luglio 2024, n. 16287 - certificato il 17 luglio 2024 RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua nei comuni di Fucecchio e di Empoli per l'esecuzione di collettamento fognario del depu- ratore di Empoli al Depuratore di san Miniato. Pratica SiDIT 1066/2024.</p>	106

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 16 luglio 2024, n. 16293 - certificato il 17 luglio 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 181477/2020 C.L. n. VER 4834-4847).	112
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore DECRETO 16 luglio 2024, n. 16295 - certificato il 17 luglio 2024 R.D. n. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 3411/2022-2754/2016; Codice locale n. 4657. Rinnovo di Concessione derivazione di acque pubbliche nel Comune di Radda in Chianti, Localit SANTA CRISTINA.	117
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 16 luglio 2024, n. 16300 - certificato il 17 luglio 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Lucca (LU) loc. Sant'Angelo, ad uso civile (prat. Sidit n. 9450/2023).	122
DECRETO 16 luglio 2024, n. 16307 - certificato il 17 luglio 2024 R.D. 523/1904 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 4505 - SiDIT 1640/2024 - Proc. 2660/2024. Concessione idraulica per la regolarizzazione di occupazione di area demaniale del canale tombato non denominato (TN438667), nell'area della Scuola Custer De Nobili in via Luisa Amalia Paladini, in Loc. Santa Maria a Colle, nel Comune di Lucca (LU).	127
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 16 luglio 2024, n. 16312 - certificato il 17 luglio 2024 Pratica SIDIT n. 2892/2022 Proc.4283/2022 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua da campo pozzi (Pozzi Lucchese 1 e 2) in Loc. Podere Lucchese nel Comune di Magliano in Toscana (GR), per uso agricolo.	134
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 16 luglio 2024, n. 16338 - certificato il 17 luglio 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 194866/2020 C.L. n. D 13899).	139
DECRETO 16 luglio 2024, n. 16343 - certificato il 17 luglio 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaiore (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 1607/2024).	144
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	

- DECRETO 16 luglio 2024, n. 16350 - certificato il 17 luglio 2024
 Pratica SiDIT n. 675/2024 (Proc. n. 4010/2024) - Modifica del decreto dirigenziale n. 8074 del 15/04/2024 "Oggetto: Pratica SiDIT n. 675/2024 (Proc. n. 1078/2024) - Concessione demaniale per quarantatr attraversamenti di vari corsi d'acqua, di cui diciassette aerei in palificata esistente (tip. 1.6) e ventisei sotterranei o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), per realizzazione di infrastruttura di rete a banda ultra larga, situati in varie localit nel comune di Scarlino (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A." 149
- Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord
- DECRETO 17 luglio 2024, n. 16408 - certificato il 17 luglio 2024
 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4255 - SIDIT 9951/2023 - Proc. 12236/2023. Concessione ed Autorizzazione idraulica per tre attraversamenti con elettrodotto MT del corso d'acqua non denominato (TN30241), del Rio Bonazzera (TN30283) e del Canale del Pilli (TN30332) posti tra la Fraz. Strettoia nel Comune di Pietrasanta (LU) e la Fraz. Ripa nel Comune di Seravezza (LU). 155
- DECRETO 17 luglio 2024, n. 16414 - certificato il 18 luglio 2024
 RD 523/1904, L. 37/1994, L.R. 41/2018. Pratica n. 4553, SiDIT n. 2072/2024, procedimento n. 3437/2024. Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del fosso Fiumetto (TN31641), che verr occupata da uno scarico di acque piovane, in localit Vaiana, nel Comune di Forte dei Marmi (LU). 162
- DECRETO 17 luglio 2024, n. 16419 - certificato il 18 luglio 2024
 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaiore (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 1661/2024). 169
- DECRETO 17 luglio 2024, n. 16430 - certificato il 18 luglio 2024
 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica derivata da una sorgente nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), ad suo promiscuo (agricolo e potabile), (prat. Sidit n. 4585/2022). 174
- DECRETO 17 luglio 2024, n. 16431 - certificato il 18 luglio 2024
 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 4362, pratica SIDIT n. 491/2020. Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, in sponda sinistra del torrente Civiglia (codice TN12029), in localit Masero, nel comune di Licciana Nardi (MS), occupata da un parcheggio. 179

<p>DECRETO 17 luglio 2024, n. 16433 - certificato il 18 luglio 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaiore (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 1380/2024).</p> <p>.....</p>	186
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 18 luglio 2024, n. 16450 - certificato il 18 luglio 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento Pratica SiDIT n. 2934/2023-1915/2023. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Cerreto Guidi, Localit COLLE ALBERTI.</p> <p>.....</p>	191
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 17 luglio 2024, n. 16454 - certificato il 18 luglio 2024 L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904. Pratica Sidit 1993/2024. Concessione per utilizzo del demanio idrico relativa all'attraversamento sotterraneo di tratto coperto del Fosso Vecchio (BV 8102), con contestuale autorizzazione idraulica, nella fascia di rispetto del Fosso Nugolaio, per la posa in opera di nuovo elettrodotto MT15kV per connessione futuro parco Fotovoltaico Nugolaio, nel Comune di Cascina (PI). Richiedente: Luner Invest S.r.l.</p> <p>.....</p>	196
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 18 luglio 2024, n. 16480 - certificato il 18 luglio 2024 R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 1572/2024; Pratica n. 944/2024 - Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Castellina in Chianti, localit Casanuova di Ricavo.</p> <p>.....</p>	206
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 17 luglio 2024, n. 16491 - certificato il 18 luglio 2024 R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 41/2018. Pratica n. 4551, Sidit n. 2753/2024, procedimento 4494/2024. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, per la costruzione e l'esercizio di nuovo elettrodotto interrato in attraversamento di vari corsi d'acqua, nei Comuni di Camaiore (LU), Viareggio (LU) e Massarosa (LU).</p> <p>.....</p>	210

<p>DECRETO 17 luglio 2024, n. 16494 - certificato il 18 luglio 2024 R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 2751/R - SIDIT 2773/2021 - Proc. 3056/2024. Rinnovo concessione idraulica temporanea per attivit di monitoraggio ambientale nel Fosso Lavello (TN 26093) in localit strada pro- vinciale Massa Avenza nel Comune di Carrara (MS), rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 21337 del 07/12/2021.</p>	217
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 18 luglio 2024, n. 16511 - certificato il 19 luglio 2024 R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Arezzo (AR), Localit Mulinelli. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3690/2024-930/2018 (Codice locale n. CSA2024_00029).</p>	224
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 18 luglio 2024, n. 16518 - certificato il 19 luglio 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 86389/2020- 86329/2020; Codice locale n. 4438. Autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Barberino Tavarnelle, Localit La Fornace Strada di Spicciano.</p>	228
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 18 luglio 2024, n. 16523 - certificato il 19 luglio 2024 R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 1695/2024; Pratica n. 4896/2016 - Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Poggibonsi, localit La Strolla.</p>	233
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 18 luglio 2024, n. 16529 - certificato il 19 luglio 2024 RD 523/1904-LR 80/2015. Subentro e rinnovo di varie con- cessione per l'uso delle aree appartenenti al demanio idrico di vari corsi d'acqua in Comune di Monte San Savino. Prati- che SiDIT 2775/2023 - 100388/2020 - 6277/2023 - 6278/2023 - 89550/2020.</p>	237
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 18 luglio 2024, n. 16543 - certificato il 19 luglio 2024 R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessio- ne di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un poz- zo ubicato in Comune di Montepulciano (SI), Localit Poggia- no. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedi- mento/Pratica SiDIT n. 3648/2024-951/2016 (Codice locale n. CSA2024_00028).</p>	240
<p>.....</p>	

<p>DECRETO 18 luglio 2024, n. 16545 - certificato il 19 luglio 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Madonna AV14369, in loc. Casa La Rena nel Comune di San Giovanni Valdarno per la realizzazione di un nuovo attraversamento carrabile mediante posa in opera di scatolare prefabbricato e rampe di raccordo con contestuale demolizione del ponte a valle esistente. Pratica SiDIT 2631/2024 - Procedimento n. 4302/2024.</p>	244
<p>DECRETO 18 luglio 2024, n. 16546 - certificato il 19 luglio 2024 R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Arezzo (AR), Localit Scopetone. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 4036/2024-38778/2020 (Codice locale n. CSA2024_00033).</p>	252
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 18 luglio 2024, n. 16565 - certificato il 19 luglio 2024 Pratica Sidit 2031/2022. Procedimento 3216/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Portoferraio (LI). - Pozzo n. 5614. Richiedente: Immobiliare San Giovanni S.r.l.</p>	256
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 19 luglio 2024, n. 16569 - certificato il 19 luglio 2024 RD 523/1904, L. 37/1994, L.R. 41/2018. Pratica n.4607 (SiDIT n. 2450/2024, procedimento n.4023/2024). Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio dello Stato-Ramo Idrico, di pertinenza del fiume Serchio (codice TN 14600) e di un tratto di un corso d'acqua identificato con il codice TN 14467, nella frazione di Petrognano nel Comune di Piazza al Serchio (Lu), da utilizzare come orto familiare.</p>	262

SEZIONE

I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16015 - Data adozione: 12/07/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua in loc. Polo Universitario e aree limitrofe nel Comune di Sesto Fiorentino ed in parte nel Comune di Firenze per la realizzazione di nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato nelle pertinenze ed in attraversamento. Pratica SiDIT 1167/2023

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD017913

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di Concessione del Demanio idrico n. 1_1089 di cui alla pratica SiDIT n. 1167/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 126478 del 10-03-2023 presentata da e-distribuzione s.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica
- Tavole stato di progetto
- Sezioni idrauliche

CONSIDERATO che con Decreto Regionale n. 9542 del 11/05/2023 è stata rilasciata autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori nelle pertinenze di vari corsi d'acqua in loc. Polo Universitario e aree limitrofe nel comune di Sesto Fiorentino e in parte anche nel comune di Firenze per la realizzazione di nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato nelle pertinenze ed in attraversamento così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto, con condizione che i lavori iniziassero entro dodici mesi dalla data dell'atto;

PRESO ATTO che i lavori non sono ad oggi iniziati e pertanto la Soc. e-distribuzione s.p.a. ha richiesto per la vie brevi un ricalcolo degli oneri di concessione, già notificati con nota prot. 0417148 del 11/09/2023, ed il rilascio di autorizzazione e contestuale concessione demaniale per la realizzazione delle opere di cui in oggetto;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- 14535 -Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato (I-1) nelle pertinenze ed in attraversamento del corso d'acqua denominato Canale di Cinta Occidentale (MV31902), in Comune di Sesto Fiorentino, fra le particelle 1421 e 1745 del Foglio 44;
- 14717 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato (I-2) nelle pertinenze ed in attraversamento dei corsi d'acqua denominati Canale di Cinta Occidentale (MV31902) e Torrente Gavine (MV31901), in Comune di Sesto Fiorentino, presso le particelle 216 e 181 del Foglio 45;
- 14720 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato (I-3) nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Gora Gaine (MV32046), loc. in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 218 del Foglio 45;
- 14721 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato (I-4) in attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso Reale (MV32749), in Comune di Sesto Fiorentino, fra la particella 425 del Foglio 48 e la particella 209 del Foglio 55;
- 14724 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato (I-5) in attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso

senza nome MV32757, loc. Ponte di Volpaia in Comune di Sesto Fiorentino, fra la particella 22 del Foglio 55 e la particella 119 del Foglio 17;

- 14725 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato (I-6) nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso senza nome (MV32907), in Comune di Sesto Fiorentino, presso le particelle 119 e B del Foglio 17;
- 14726 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato (I-7) in attraversamento del corso d'acqua denominato Canale di Cinta occidentale (MV32353), loc. Via dei Frilli in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 205 del Foglio 57;
- 14727 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato (I-8) in attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso senza nome (MV32510), loc. Via Pasolini in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 236 del Foglio 57;
- 14728 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato (I-9) nelle pertinenze ed in attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso Alberaccio (MV32332), loc. Via del Termine, presso le particelle 1023-70-1160 del Foglio 58 del Comune di Sesto Fiorentino e la particella 557 del Foglio 7 del Comune di Firenze;
- 14729 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato (I-11) nelle pertinenze ed in attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso Alberaccio (MV32332), loc. Via del Termine in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 557 del Foglio 7 del Comune di Firenze e la particella 131 del Foglio 58 del Comune di Sesto Fiorentino;
- 14737 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato in attraversamento di area demaniale ex alveo del Canale di Cinta Orientale, loc. Via dei Frilli in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 210 del Foglio 57;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1844/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- per la regolarizzazione delle opere esistenti prive di Concessione Demaniale, dovrà essere presentata istanza di concessione secondo le consuete modalità o tramite il portale SiDIT front end entro il 31/12/2024;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie

affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunemente rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle

opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto

all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;

- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo mod. F24 cod. tributo 2501 in data 04/07/2024.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 2.374,40 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.187,20 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a sei dodicesimi del canone annuale di € 2374.40 riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 593,60 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società e-distribuzione s.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione Demaniale n. 1_1089 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Canale di Cinta Occidentale (MV31902) , in

Comune di Sesto Fiorentino, fra le particelle 1421 e 1745 del Foglio 44; con l'opera n. 14535 -Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato nelle pertinenze ed in attraversamento (I-1);

- porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Canale di Cinta Occidentale (MV31902) e Torrente Gavine (MV31901), loc. in Comune di Sesto Fiorentino, presso le particelle 216 e 181 del Foglio 45, con l'opera n. 14717 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato nelle pertinenze ed in attraversamento (I-2);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Reale (MV32749), in Comune di Sesto Fiorentino, fra la particella 425 del Foglio 48 e la particella 209 del Foglio 55 con l'opera n. 14721 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato in attraversamento (I-4) ;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso senza nome MV32757, loc. Ponte di Volpaia in Comune di Sesto Fiorentino, fra la particella 22 del Foglio 55 e la particella 119 del Foglio 17, con l'opera n. 14724 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato in attraversamento (I-5);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Canale di Cinta occidentale (MV32353) , loc. Via dei Frilli in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 205 del Foglio 57 con l'opera n. 14726 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato in attraversamento (I-7);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso senza nome (MV32510), loc. Via Pasolini in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 236 del Foglio 57 con l'opera n. 14727 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato in attraversamento (I-8) ;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Alberaccio (MV32332), loc. Via del Termine in Comune di Sesto Fiorentino, presso le particelle 1023-70-1160 del Foglio 58 del Comune di Sesto Fiorentino e la particella 557 del Foglio 7 del Comune di Firenze con l'opera n. 14728 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato nelle pertinenze ed in attraversamento (I- 9);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Alberaccio (MV32332), loc. Via del Termine in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 557 del Foglio 7 del Comune di Firenze e la particella 131 del Foglio 58 del Comune di Sesto Fiorentino, con l'opera n. 14729 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato nelle pertinenze ed in attraversamento (I-11) ;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato ex alveo Canale di Cinta Orientale, loc. Via dei Frilli in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 210 del Foglio 57 con l'opera n. 14737 - Nuovo elettrodotto a MT in cavo interrato in attraversamento di area demaniale ex alveo;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a complessivi € 2374.4, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022 per i n. 8 attraversamenti ed al p.to 2.5 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022 per utilizzazione area ex-alveo, con riduzione del 20% ex art. 29 D.P.G.R. 60/R/2016 per esercenti pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986.
 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
 8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16020 - Data adozione: 12/07/2024

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Bulicata, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 35022 - Procedimento SIDIT n° 4995/2021.-

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD017875

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 27/10/2021, prot. n. 416847 il richiedente di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Bulicata, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 228 dalla particella n. 15, per uso agricolo per una portata media di 0,07 (zerovirgolazerosette) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 87,30, a titolo di cauzione ai sensi

del vigente normativa;

DATO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (All. B), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

Ritenuto di pubblicare il presente atto e l'allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 del Genio Civile Valdarno Centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Bulicata, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 228 dalla particella n. 15, per uso agricolo, per una portata media di 0,07 (zerovirgolazerosette) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2024, il canone è stabilito nella misura di € 50,92;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente

Amministrazione Regionale;

- per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;

- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *35022_All. A*
2206de7feef8d859ff0590c565874ffa0becae8374f14cffdcafcc7d6c63d969
- B* *35022_All. B*
a3a9501b9288668039abe3c31cbe90437187d57d04336fe618aa8886961e9dea

Richiedente:

VIVAI PIANTE VIGNOLI S.A.S.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16024 - Data adozione: 12/07/2024

Oggetto: SIDIT 9964-2023 (Ex PC 538) - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Subentro e Variante sostanziale della concessione per derivazione acque sotterranee da pozzo in località San Gusmè nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018061

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera N. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque”
- la L.R. n. 45 del 29.12.2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTO l’atto di concessione rilasciato dalla Regione Toscana con Decreto N. 5564 del 09/10/2000 al Comune di Castelnuovo Berardenga con scadenza fissata al 09/10/2030 - Sidit n. 9964-2023 (Ex PC 538);

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 483012 in data 23/10/2023, con la quale la Ditta richiedente, come identificata nel Disciplinare allegato al presente Decreto, ha fatto richiesta di subentro e variante per cambio d’uso da potabile ad agricolo, alla concessione di derivazione acque sotterranee in località San Gusmè, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - SIDIT n. 9964-2023 (Ex PC 538);

VISTA la nota della Soc. Acquedotto del Fiora Spa prot. 22122 del 26/07/2023 (in atti), in cui si dichiara che il pozzo non è più nella loro gestione, e non c’è interesse a volerne disporre per il Servizio Idrico Integrato in futuro;

VISTA la nota del 22/08/2023 (in atti) con la quale il Comune di Castelnuovo Berardenga ha autorizzato la proprietaria del terreno dove è ubicato il pozzo, a presentare alla Regione Toscana la richiesta di voltura della concessione di cui al Decreto N. 5564 del 09/10/2000 intestato al Comune stesso, variando l’uso da potabile ad agricolo;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato digitalmente dalla richiedente, in data 11/07/2024, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

CONSIDERATO CHE:

- l'opera di derivazione consiste in un pozzo ubicato in località San Gusmè nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) su terreno distinto in catasto dal Fg. 77 e P.IIa 25;
- l'uso richiesto è quello agricolo, ai sensi del regolamento 61/R e succ. modifiche, per irrigazione di uliveto e giardino oltre al riempimento della piscina dell'attività ricettiva connessa alle attività agricole;
- la ditta richiedente la concessione ha richiesto la variante sostanziale per cambio d'uso da potabile ad agricolo, per una portata media pari a 0,05 l/s, e massima di 1,3 l/sec con un volume annuo stimato di 1.710 metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Ditta richiedente, come identificata nel Disciplinare allegato con la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, il subentro e variante per cambio d'uso da potabile ad agricolo, della concessione per derivazione acque pubbliche sotterranee da un pozzo ubicato in località San Gusmè nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) su terreno distinto in catasto dal Fg. 77 e P.IIa 25 - SIDIT n. 9964-2023 (Ex PC 538);
2. di concedere il prelievo per un volume annuo stimato in 1.710 metri cubi che determina una portata media di 0,05 l/secondo, con picco massimo di 1,3 l/secondo;
3. di confermare la scadenza al 09/10/2030 come indicato nel precedente atto di concessione rilasciato dalla Regione Toscana con Decreto N. 5564 del 09/10/2000;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale pari a € 86,29 salvo adeguamento regolamentare;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante

e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;

6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

ad639b617e78d8fae2705acdf6e9f9cb4e874c59dc67aff648028949c70682e0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16025 - Data adozione: 12/07/2024

Oggetto: SIDIT 2468_22- Istanza di Ricerca e Concessione ad uso civile, comune di Pienza, Decreto di Concessione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018024

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. n. 19 del 16/04/2019 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 48 del 28/12/2023 "Legge di stabilità per l'anno 2024".

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 246472 in data 16/06/2022 del soggetto identificato nel disciplinare di concessione con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Pienza (SI), ad uso civile – Pratica SIDIT n.2468/22.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal soggetto richiedente allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Pienza (SI) al foglio n. 30 particella n. 30;
- la portata media di concessione è di 0,01 l/sec per un fabbisogno di 500 mc annui;
- l’uso richiesto è civile ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto richiedente, come descritto nel disciplinare allegato con la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso civile, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Pienza (SI), al foglio n. 30 particella n.30 - Pratica SIDIT n.2468/22;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,01 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 500 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. l'utilizzazione di acque che necessitano di caratteristiche di quelle destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. Il concessionario è responsabile per il rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18.'
5. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
6. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
7. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

a444514af86f301f49f92f3ff3d39b4bf99cc38130322dc9ebf25cda8632ffa8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16084 - Data adozione: 15/07/2024

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 3110/2024-467727/2020; Codice locale n. EM_4592. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Fucecchio, Località Le Botteghe.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD017979

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 30/04/2024 al numero protocollo 0245622 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Fucecchio, Località Le Botteghe, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 51, particella n. 656, ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0.011 l/s, per un fabbisogno di 350 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 05-07-2024 la somma di € 253,94 (*euro duecentocinquantaquattro virgola novantaquattro centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana a titolo di cauzione a garanzia del pagamento

del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 51, particella n. 656 in Comune di Fucecchio, Località Le Botteghe, per uso CIVILE, per una portata media di 0.011 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni venti (20) con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 253,94 (*euro duecentocinquantatré virgola novantaquattro centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente ed al Comune di Fucecchio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

39a2b4cd5b514071c1ab6f504323ff8f11de6d5fa677e2c8e4bb48db45b35865



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16086 - Data adozione: 15/07/2024

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 2849/2024-1736/2024; Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Greve in Chianti, Località LA RIMBECCA.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD017984

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 12/04/2024 al numero protocollo 220169 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Domanda di concessione acque sotterranee di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Greve in Chianti, Località LA RIMBECCA, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 129, particella n. 71, ad uso AGRICOLO;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,04 l/s, per un fabbisogno di 1.211 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 23/06/2024 la somma di € 85,71 (euro ottantacinque virgola settantuno centesimi) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di

concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 50,00 (euro cinquanta virgola zero centesimi), a titolo di rateo del canone anticipato per l'annualità 2024, e la somma di € 40,00 (euro quaranta virgola zero centesimi), a titolo di contributo ex art. 7 del R.D. 1775/1933;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 129, particella n. 71 in Comune di Greve in Chianti, Località LA RIMBECCA, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,04 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 85,71 (euro ottantacinque virgola settantuno centesimi);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, e al Comune di Greve in Chianti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

346ef3b6a8bcdeb83fd897906ed90ecb95cf292bd6ec54e50106cd893df73edc



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16097 - Data adozione: 15/07/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 1784/2022-986/2022; Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Scandicci, Località PIAN DE CERRI.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD017991

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 02/03/2022 al numero protocollo 83141 il richiedente IMPRESA FATTORIA SAN MICHELE A TORRI SOC. AGRICOLA SRL, con sede legale in VIA SAN MICHELE, Scandicci, C.F. 06274470480, ha fatto richiesta di Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Scandicci, Località PIAN DE CERRI, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 46, particella n. 162, ad uso AGRICOLO;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 12304 del 21/06/2022 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 355096 del 25/06/2024;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,09 l/s, per un fabbisogno di 3.000 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 08/07/2024 la somma di € 88,56 (euro ottantotto virgola cinquantasei centesimi) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 44,28 (euro quarantaquattro virgola ventotto centesimi), per canone anticipato per l'annualità 2024, e la somma di € 40,00 (euro quaranta virgola zero centesimi), a titolo di contributo ex art. 7 del R.D. 1775/1933;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente IMPRESA FATTORIA SAN MICHELE A TORRI SOC. AGRICOLA SRL, con sede legale in VIA SAN MICHELE, Scandicci, C.F. 06274470480 la concessione di acque sotterranee tramite pozzo ubicato al foglio n. 46, particella n. 162 in Comune di Scandicci, Località PIAN DE CERRI, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,09 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 88,56 (euro ottantotto virgola cinquantasei centesimi);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Scandicci;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

c59279b0f653f895ef92c2876465aee8f64e27688da2d7d25c65b91ea6390b44



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16196 - Data adozione: 15/07/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 195523/2020-195241/2020. Autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Poggibonsi (SI) Località Malasalita Comune di Poggibonsi (SI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018073

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 03-08-2020 al numero protocollo 263936 il richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Poggibonsi (SI), Località MALASALITA Comune di Poggibonsi (SI), Località Malasalita nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 60, particella n. 22 ad uso AGRICOLO;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 18181 del 12-11- 2020 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 340091 del 31-08-2021;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media 0,03 di l/s, per un fabbisogno di 950 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 10-07-2024 la somma di € 85,29 (*euro ottantacinque virgola ventinove centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 60, particella n. 22 in Comune di Poggibonsi (SI), Località Malasalita per uso AGRICOLO per una portata media di 0,03 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 85,29 (*euro ottantacinque virgola ventinove centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante

l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, ad A.I.T., all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e al Comune di Poggibonsi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare firmato

aea7402e6fd91d4b15cd175b56fdbcb6985d32f61f1ab4e45f60dcff509ad1c00

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16197 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Massa e Cozzile, Loc. Villa Stabbia, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Mit Italienske Slot - Societa' Agricola R.L. - Pratica n. 1531/2023 - Procedimento SIDIT n° 2371/2023.-

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD017954

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 30/03/2023 presentata alla Regione Toscana, prot. n. 0161929 il richiedente Mit Italienske Slot - Societa' Agricola R.L. C.F. 01998200479, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Massa e Cozzile, Loc. Villa Stabbia, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 14 dalla particella n. 789, per uso civile per una portata media di 0,1 (zerovirgolauno) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 274,80, a titolo di cauzione ai

sensi del vigente normativa;

DATO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (All. A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 del Genio Civile Valdarno Centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Mit Italienske Slot - Societa' Agricola R.L. C.F. 01998200479, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Massa e Cozzile, Loc. Villa Stabbia, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 14 dalla particella n. 789, per uso civile, per una portata media di 0,1 (zerovirgolauno) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2024, il canone è stabilito nella misura di € 137,40;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Massa e Cozzile;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;

- per le materie di cui all'art. 143 del R.D. 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A 1531_2023_All. A
2a920524e72e464a1091d6c8bbbb460967c3c6d9175b5b8a97fa1aba97dd719



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16204 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di aree demaniali nel Comune di Montevarchi per l'esecuzione di scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica con n. 55 attraversamenti di varia tipologia nelle pertinenze di vari corsi d'acqua del reticolo idrografico. Pratica SiDIT 2495/2024 - Procedimento: 4091/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018116

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2495/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 322889 del 07-06-2024 presentata da Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa n. 2 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica;
- Corografia;
- Planimetrie scavi;

DATO ATTO che il progetto, con riferimento alla allegata tabella riepilogativa degli interventi (Allegato A), facente parte integrante del presente atto, prevede:

- lavori nelle pertinenze di vari corsi d'acqua del reticolo idrografico l.r.79/2012 nel Comune di Montevarchi, per l'esecuzione di n. 7 attraversamenti (tipologia n.11) con posa cavi fibra ottica in cavedio interrato esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze di vari corsi d'acqua del reticolo idrografico l.r.79/2012, in Comune di Montevarchi, per l'esecuzione di n.40 attraversamenti (tipologia n.2) con cavi in fibra ottica opportunamente fissati ad appoggi esistenti Rete Aerea TIM o Enel, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze di vari corsi d'acqua del reticolo idrografico l.r.79/2012, in Comune di Montevarchi per l'esecuzione di n. 4 attraversamenti (tipologia n.3) con posa cavi fibra ottica in cavedio interrato esistente (Rete INFRATEL Interrata) o staffato al ponte esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze di vari corsi d'acqua reticolo idrografico l.r.79/2012, in Comune di Montevarchi, per l'esecuzione di n. 4 attraversamenti (tipologia n.9) con posa di cavi in fibra ottica tramite scavo in trincea su tombatura esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento

60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4091/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 0123030080380 del 13/05/2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione per l'occupazione di:
 - porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua del reticolo idrografico l.r.79/2012 nel Comune di Montevarchi, con n. 7 attraversamenti (tipologia n.11) con posa cavi fibra ottica in cavedio interrato esistente ;

- porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua del reticolo idrografico l.r.79/2012 nel Comune di Montevarchi, con n.40 attraversamenti (tipologia n.2) con cavi in fibra ottica opportunamente fissati ad appoggi esistenti Rete Aerea TIM o Enel;
- porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua del reticolo idrografico l.r.79/2012 nel Comune di Montevarchi, con n. 4 attraversamenti (tipologia n.3) con posa cavi fibra ottica in cavedio interrato esistente (Rete INFRATEL Interrata) o staffato al ponte esistente;
- porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua del reticolo idrografico l.r.79/2012 nel Comune di Montevarchi, con n. 4 attraversamenti (tipologia n.9) con posa di cavi in fibra ottica tramite scavo in trincea su tombatura esistente;

con riferimento alla allegata tabella riepilogativa degli interventi (Allegato A), facente parte integrante del presente atto;

4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber.permessi.toscana@pec.openfiber.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco interferenze

9b90b71d366d273cc842e92356179075d070bef0cbf3402695749fc93cd5cb66

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MONTEVARCHI_INTERF ERENZE IRDICHE_RT	08/05/2024

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

RIF.TAV	NOME CORSO D'ACQUA	ID	TIPOLOGIA	GENIO CIVILE	PROPRIETA'	COORDINATE INTERVENTO (WGS84)
1	SENZA NOME	AV16156	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete TIM Aerea	43.5260; 11.5820
2	CANALE BATTAGLI	AV16674	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete TIM Aerea	43.5213; 11.5830
2	CANALE BATTAGLI	AV16674	TIPO N°9	Genio Civile Valdarno Superiore	Scavo in Trincea	43.5211; 11.5844
3	CANALE BATTAGLI	AV12550	TIPO N°3	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete INFRATEL Interrata	43.5228; 11.5712
3	BORRO DELLA DOGANA	AV16306	TIPO N°11	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete TIM Interrata	43.5216; 11.5696
3	CANALE BATTAGLI	AV12550	TIPO N°11	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete TIM Interrata	43.5228; 11.5715
4	SENZA NOME	AV16490	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete TIM Aerea	43.5186; 11.5671
4	SENZA NOME	AV16490	TIPO N°9	Genio Civile Valdarno Superiore	Scavo in Microtrincea	43.5189; 11.5668
4	BORRO DELLA DOGANA	AV16458	TIPO N°3	Genio Civile Valdarno Superiore	Posa Canaletta	43.5205; 11.5685
5	BORRO DELL' ORNACCIO	AV16817	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5195; 11.5718
5	BORRO DELL' ORNACCIO	AV16817	TIPO N°3	Genio Civile Valdarno Superiore	Posa Canaletta	43.5188; 11.5728
5	SENZA NOME	AV16414	TIPO N°3	Genio Civile Valdarno Superiore	Posa Canaletta	43.5195; 11.5718
5	SENZA NOME	AV16414	TIPO N°9	Genio Civile Valdarno Superiore	Scavo in Microtrincea	43.5196; 11.5716
5	SENZA NOME	AV16414	TIPO N°9	Genio Civile Valdarno Superiore	Scavo in Trincea	43.5196; 11.5717
6	BORRO DELL' ORNACCIO	AV16817	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5160; 11.5749
7	BORRO CIAPERONA	AV43933	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5150; 11.5597
7	BORRO DELLA DOGANA	AV16739	TIPO N°11	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete COMUNE Interrata	43.5152; 11.5634
7	BORRO CIAPERONA	AV43933	TIPO N°11	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete INFRATEL Interrata	43.5147; 11.5600
7	BORRO CIAPERONA	AV43933	TIPO N°11	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete TIM Interrata	43.5151; 11.5596
8	BORRO CIAPERONA	AV16743	TIPO N°11	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete TIM Interrata	43.5160; 11.5570
9	BORRO DELLA VIGNA BORRANICCHI	AV16905	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5138; 11.5577
9	BORRO ROSSO	AV16906	TIPO N°11	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete INFRATEL Interrata	43.5131; 11.5562
10	BORRO DELLA DOGANA	AV17138	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5110; 11.5637
10	BORRO DELLA DOGANA	AV17138	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5107; 11.5639

	Titolo documento		Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA		MONTEVARCHI_INTERF ERENZE IRDICHE_RT	08/05/2024

10	SENZA NOME	AV17028	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5112; 11.5628
10	SENZA NOME	AV17028	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5112; 11.5634
10	BORRO DELLA DOGANA	AV17027	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5112; 11.5635
11	BORRO DELLA DOGANA	AV17138	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5097; 11.5639
11	SENZA NOME	AV17154	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5088; 11.5608
11	BORRO DEL CASTELLUCCIO	AV17251	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5076; 11.5637
11	BORRO DELLA DOGANA	AV17138	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5090; 11.5636
12	BORRO DI CASPRI	AV17336	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5068; 11.5629
12	BORRO DELLA DOGANA	AV17607	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5067; 11.5632
12	SENZA NOME	AV17337	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5059; 11.5608
13	SENZA NOME	AV17313	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5060; 11.5601
13	SENZA NOME	AV17325	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5060; 11.5601
13	SENZA NOME	AV17313	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5062; 11.5600
14	BORRO DELLA VIGNA BORRANICCHI	AV17188	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete TIM Aerea	43.5086; 11.5484
15	BORRO DELLA CONSUMA	AV17674	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5090; 11.5220
16	BORRO DI RIMAGGIO	AV17609	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5050; 11.5109
17	BORRO DELLA CONSUMA	AV17674	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5032; 11.5150
17	BORRO DELLA CONSUMA	AV17674	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete TIM Aerea	43.5040; 11.5172
18	BORRO DELLA VIGNA BORRANICCHI	AV18124	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete TIM Aerea	43.5029; 11.5189
18	BORRO DELLA VIGNA BORRANICCHI	AV18124	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5026; 11.5187
19	BORRO DELLA BAGNOLA O DELL' AVENA	AV18137	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5006; 11.5323
20	SENZA NOME	AV17635	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.5022; 11.5572
21	BORRO DI CASPRI	AV18577	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.4985; 11.5566
21	SENZA NOME	AV17847	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.4998; 11.5567
22	BORRO DI CASPRI	AV18577	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.4910; 11.5486
23	SENZA NOME	AV18590	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.4921; 11.5377
23	SENZA NOME	AV18729	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.4917; 11.5344

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MONTEVARCHI_INTERF ERENZE_IRDICHE_RT	08/05/2024

24	SENZA NOME	AV18842	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.4873; 11.5222
25	SENZA NOME	AV19079	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.4824; 11.5108
25	BORRO DELLA SPAGNA	AV19214	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.4816; 11.5119
26	BORRO DI UCERANO	AV19355	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.4776; 11.5165
26	SENZA NOME	AV19444	TIPO N°2	Genio Civile Valdarno Superiore	Rete ENEL Aerea	43.4776; 11.5165



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16223 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 4062/2022-2698/2022. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Greve in Chianti, Località CIMITERO DI PANZANO.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018105

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 29/06/2022 al numero protocollo 261356 il richiedente AGRICOLA VALLE NEL CHIANTI SRL - UNIPERSONALE, con sede legale in VIA DEGLI ARTIGIANI, Greve in Chianti, C.F. 04988070480, ha fatto Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Greve in Chianti, Località CIMITERO DI PANZANO, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 163, particella n. 62 ad uso AGRICOLO;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 23445 del 29/11/2022 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. n. 376605 del 03/07/2024;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,02 l/s, per un fabbisogno di 540 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 12/07/2024 la somma di € 84,64 (*euro ottantaquattro virgola sessantaquattro centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 42,32 (*euro quarantadue virgola trentadue centesimi*), per rateo canone anno 2024, e la somma di € 40,00 (*euro quaranta virgola zero centesimi*) per contributo ex art. 7 del _R.D. 1775/1933;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente AGRICOLA VALLE NEL CHIANTI SRL - UNIPERSONALE, con sede legale in VIA DEGLI ARTIGIANI, Greve in Chianti, C.F. 04988070480, la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 163, particella n. 62 in Comune di Greve in Chianti, Località CIMITERO DI PANZANO, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,02 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 84,64 (*euro ottantaquattro virgola sessantaquattro centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Greve in Chianti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

583bdb01d87663a683a8c62dd943237d3da6e4773dfbf7ea3b1fb7aca96d637b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16227 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Arno, presso il Parco dell'Albereta nel Comune di Firenze per utilizzo aeree sulle sponde fiume Arno per manifestazione sportiva. Pratica SiDIT 2746/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018117

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2746/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 372954 del 02/07/2024 presentata da Dragon Boat Italia - Ente Sportivo Associato, C.F. 04364540270, con sede legale nel Comune di Marcon (VE), Via Fermi n. 6 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Domanda con breve descrizione;
- Estratto fotografia aerea con individuate le zone interessate.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- attività nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, presso il Parco dell'Albereta nel Comune di Firenze, per l'esecuzione dell'attività n. 19842 - Utilizzo aeree sulle sponde fiume Arno per manifestazione sportiva, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette attività rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione delle attività e le caratteristiche più significative con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4485/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;

- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle attività dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione delle attività non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione delle attività dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione delle attività dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti le attività dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le attività dovranno risultare conformi agli elaborati esaminati da questo Ufficio;
- al termine delle attività eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le attività che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine delle attività dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- le attività potranno iniziare solo dopo la data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità per il giorno richiesto del 21/07/2024;
- le eventuali opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data dell'attività qualora diversa da quella richiesta con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione dell'attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle

opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le eventuali opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon

regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire che la presente concessione è valida per il giorno richiesto del 21/07/2024 e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è comunque dovuto ;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

RITENUTO che vista la brevità della concessione non risulta necessario richiedere il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01180778144255 del 02/07/2024.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 168,00 a titolo di canone di concessione mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 84,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di accordare alla Dragon Boat Italia - Ente Sportivo Associato , C.F. 04364540270, con sede legale nel Comune di Marcon (VE), Via Fermi n. 6 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, presso il Parco dell'Albereta nel Comune di Firenze, con l'opera n. 19842 - Utilizzo aeree sulle sponde Fiume Arno per manifestazione sportiva;
3. di stabilire che la concessione è rilasciata per il giorno 21/07/2024 e che il canone di concessione è pari a € 168,00 interamente versato, secondo quanto riportato al p.to 2.8 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, da pagarsi prima della emissione del presente decreto anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la realizzazione dell'attività e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

6. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16228 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, in loc. Settignano del Comune di Firenze per realizzazione di varie opere sia in area demaniale che nella fascia di pertinenza idraulica. Pratica SiDIT 515/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018107

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA l’istanza di Concessione suolo del Demanio idrico n. 1914_1 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0038730 del 23-01-2024 a cui è stato attribuito il n. 515/2024 SiDIT presentata da TRUST GC MAZZINI, c.f. 94264720486, con sede legale in Comune di Fiesole, Via Ricci, n. 18 tramite il tecnico incaricato, con allegati i seguenti elaborati in formato digitale:

- R1 – Relazione Tecnica;
- T1 – Tavola unica;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori per l'esecuzione dell'opera n. 18306 - ampliamento del resede nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, presso la particella 476 del Foglio 103, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori per l'esecuzione dell'opera n. 18307 - opere private di difesa idraulica costituite da:
 1. nel tratto dalla Sez. 9 alla Sez. 4 completo rifacimento dei muri di sponda, sia in destra che in sinistra idraulica, da realizzarsi in cemento armato rivestiti in pietra ed in pietra cementati a calce, con rivestimento del fondo alveo, previsto in pietra intasata con cls; l'intervento prevede il rialzamento di 1,00 ml del muro di sponda esistente in sinistra idraulica per un'altezza finale di 2,94 ml, nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, presso le particelle 477, 476 del Foglio 103, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
 2. nel tratto dalla Sez. 4 alla Sez. 1 semplice manutenzione del corso d'acqua con ripristino dei soli muri di sponda crollati, nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, presso la particella 366 del Foglio 103, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori per l'esecuzione dell'opera n. 18308 - ripristino del muro di sostegno del terrazzo che separa il giardino intorno al fabbricato con il campo sottostante, nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. loc. Settignano in Comune di Firenze, presso la particella 476 del Foglio 103, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori per l'esecuzione dell'opera n. 18309 - nuovo attraversamento pedonale mediante tombino (ponticello in

legno), nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, fra le particelle 476 e 477 del Foglio 103, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

- lavori per l'esecuzione dell'opera n. 18310 - demolizione manufatto diruto in sponda destra (legnaia) e regolarizzazione del terreno, nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, in Comune di Firenze, presso la particella 477 del Foglio 103, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori per l'esecuzione dell'opera n. 18311 - area di cantiere per realizzazione intervento di manutenzione straordinaria alle opere di difesa idraulica ed al fondo alveo del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, presso le particelle 476-477-366 del Foglio 103, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- mantenimento dell'opera n. 18312 - rampa di accesso al terreno di proprietà con attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, fra le particelle 476 e 477 del Foglio 103, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori per l'esecuzione dell'opera n. 18336 - pulizia del fondo alveo nel tratto immediatamente a monte della strada (tra Sez. 11 e Sez. 10), del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, presso la particella 115 del Foglio 103, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

RILEVATO che:

- con nota n. 128572 del 22/02/2024 il Responsabile del Procedimento ha inviato preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 per circostanze, non superabili attraverso prescrizioni modificative poiché attinenti ad elementi essenziali e pertanto ostative all'emissione di un provvedimento di assenso rilevando in particolare:

- l'opera n. 18306 in progetto, costituita dall'ampliamento del resede lato strada, anche in corrispondenza dell'alveo fluviale, con realizzazione di un solaio soprastante, a sbalzo o poggiato su muri di fondazione, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, fra le particelle 366 e 399 del Foglio 103, non può considerarsi un attraversamento del corso d'acqua, e pertanto il medesimo non risulta autorizzabile in quanto in contrasto con la normativa vigente (art. 96 lett. f del R.D. 523/1904, art. 3 c. 1 L.R. 41/2018 ed art. 4 c. 1 L.R. 41/2018);
- l'opera n. 18309 in progetto, costituita da un ponticello in legno, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, fra le particelle 125 e 399 del Foglio 103, presenta le caratteristiche di un ponte, e pertanto lo stesso non risulta autorizzabile in quanto in contrasto con la normativa vigente (NTC2018 - D.M. 17/01/2018 e Circolare 21/01/2019 n. 7 C.S.LL.PP.)

- con la medesima nota n. 128572 del 22/02/2024 il Responsabile del Procedimento ha richiesto integrazioni al progetto con riferimento all'opera n. 18312 - rampa di accesso al terreno di proprietà in attraversamento e con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, fra le particelle 125 e 399 del Foglio 103;

- con nota n. 316637 del 05/06/2024 e successiva nota 395755 del 12/07/2024 il richiedente ha inoltrato la documentazione sostitutiva ed integrativa richiesta valida a superare le motivazioni ostative al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e delle opere è quella agli atti del procedimento n. 756/2024;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 756/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;

- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- il nuovo muro in cemento armato dovrà essere rivestito in pietra e presentare un'inclinazione analoga a quella esistente; le murature dovranno essere allineate;
- le opere strutturali dovranno essere depositate sul portale PORTOS;
- la fascia di pertinenza di 4,00 ml dal Fosso del Loretino dovrà essere libera da qualsiasi ostacolo;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- la presente autorizzazione ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni

ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere

stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni nove la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico tramite la piattaforma nazionale PagoPA in data 27/06/2024;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 840,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero;
- € 672,00 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente alla somma di:
 - € 280,00, pari a dodici dodicesimi del canone annuale di € 280,00 per l'opera n. 18312;
 - € 140,00 ciascuna per le opere n. 18309 e n. 18307 pari a sei dodicesimi del canone annuale di € 280,00;
 - € 112,00 pari a sei dodicesimi del canone annuale di € 224,00 per l'opera n. 18311, riferito al 2024;
- € 336,00 a titolo di imposta pari al 50% del canone pagato.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società TRUST GC MAZZINI, c.f. 94264720486, con sede legale in Comune di Fiesole, Via Ricci n. 18 la Concessione Demaniale n. 1914_1 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, con l'opera n. 18307 - opere private di difesa idraulica costituite da:
 - nel tratto dalla Sez. 9 alla Sez. 4 completo rifacimento dei muri di sponda, sia in destra che in sinistra idraulica, da realizzarsi in cemento armato rivestiti in pietra ed in pietra cementati a calce, con rivestimento del fondo alveo, previsto in pietra intasata con cls; l'intervento prevede il rialzamento di 1,00 ml del muro di sponda esistente in sinistra idraulica per un'altezza finale di 2,94 ml, nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, presso le particelle 477, 476 del Foglio 103;
 - nel tratto dalla Sez. 4 alla Sez. 1 semplice manutenzione del corso d'acqua con ripristino dei soli muri di sponda crollati, nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, presso la particella 366 del Foglio 103;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. in Comune di Firenze, con l'opera n. 18309 - nuovo attraversamento pedonale mediante tombino (ponticello in legno), nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, fra le particelle 476 e 477 del Foglio 103;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. in Comune di Firenze, con l'opera n. 18311 - area di cantiere per realizzazione intervento di manutenzione straordinaria alle opere di difesa idraulica ed al fondo alveo del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, presso le particelle 476-477-366 del Foglio 103;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. in Comune di Firenze, con l'opera n. 18312 - rampa di accesso al terreno di proprietà con attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso del Loretino, loc. Settignano in Comune di Firenze, fra le particelle 476 e 477 del Foglio 103;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di partecipare per via telematica il presente provvedimento al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16231 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Sellina, in loc. Santa Firmina del Comune di Arezzo per realizzazione guado ad uso agricolo. Pratica SiDIT 2302/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018124

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2302/2024, presentata dai richiedenti, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A parte integrale e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0301537 del 30-05-2024, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- DOC01 relazione tecnico illustrativa
- EL01 tavole di progetto
- HEC01 relazione idraulica

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso Sellina (Erpicone) AV21619, in loc. Santa Firmina del Comune di Arezzo presso la particella 214 del Foglio 148 per l'esecuzione dell'opera n. 19583 realizzazione guado ad uso agricolo così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che:

- con nota prot.n. 350090 del 20/6/2024 sono state richieste integrazioni progettuali relative alla geometria del guado;
- che in data 8/7/2024 sono pervenute le integrazioni richieste;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici recante "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018";

DATO ATTO che ai sensi della Circolare sopra citata restano esclusi dall'applicazione del punto 5.1.2.3 delle Norme tecniche per le costruzioni relativamente al rispetto del franco idraulico, i tombini;

RITENUTA condivisibile e commisurata all'importanza del problema la scelta operata dal progettista posta a base delle considerazioni idrauliche;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

TENUTO CONTO che il realizzando attraversamento rappresenta l'unico accesso al fondo di proprietà dei richiedenti;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3820/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- al fine di impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utilizzatori del guado, il Concessionario si impegna

alla messa in opera a propria cura e spese, di idonea cartellonistica con divieto di transito in casi di eventi di piena del corso d'acqua;

- la sezione dell'attraversamento dovrà essere sempre mantenuta libera per non diminuire l'efficienza idraulica e dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo dopo ogni evento meteorico rilevante, per verificare che non vi sia accumulo di materiale trasportato dal corso d'acqua;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 24 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere ex art. 2051 CC, la custodia dell'area in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento;
- a provvedere alla gestione delle modalità di accesso al fine anche di evitare il passaggio a terzi ed, in ogni caso, intraprendere tutte le misure affinché l'utilizzo del guado sia effettuato in condizioni di sicurezza, precludendone ogni utilizzo in caso di presenza d'acqua o di eventi di piena. In ogni caso, la responsabilità all'utilizzo del guado è del Concessionario;
- si accerta costantemente della transitabilità sul guado qualora il Centro Funzionale Regionale emetta avviso per livello di criticità con codice giallo, arancione o rosso per la zona di allerta di riferimento, ovvero quando si verificano o siano prevedibili condizioni di deflusso critiche;
- il concessionario si obbliga ad impedire l'uso del guado durante gli eventi di piena del Fosso Sellina (Erpicone) ed eliminare situazioni di pericolo che insorgessero a seguito di tali eventi di piena;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora

indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, è stata anticipata dal richiedente a mezzo pagamento con Pago Pa in data 27/6/2024

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 89,60 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento tramite PagoPa
- € 44,80 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 6 dodicesimi del canone annuale di € 89,60 riferito al 2024 mediante versamento tramite PagoPa
- € 22,40 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione mediante versamento tramite PagoPa

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, ai richiedenti i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Sellina (Erpicone) AV21619, in loc. Santa Firmina del Comune di Arezzo, presso la particella 214 del Foglio 148 con l'opera n. 19583 guado ad uso agricolo (unico accesso);
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 89,60, secondo quanto riportato al p.to 4.3 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da

parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;

7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedenti

6dc0cc9bb61d9bc789dc2ea9628d8e4f4d4bd03865925bf6bed212fd431c1d2e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16234 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_55867084 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV32078, in loc. Montecchio Vesponi del Comune di Castiglion Fiorentino per l'esecuzione di attraversamento subalveo con linea elettrica a MT. Pratica SiDIT 1091/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018118

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1091/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 175306 del 18-03-2024 presentata da e-distribuzione S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezioni trasversali (scala 1:100);
- documentazione fotografica.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV32078, loc. Montecchio Vesponi in Comune di Castiglion Fiorentino, per l'esecuzione dell'attraversamento subalveo con linea elettrica a MT (15 kV) così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1829/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto

realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01231133720187 del 25/06/2024.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 268,80 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta,

codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 201,60 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a nove/dodicesimi del canone annuale di € 268,80 riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 100,80 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società e-distribuzione S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV32078, loc. Montecchio Vesponi in Comune di Castiglion Fiorentino, con l'opera di attraversamento subalveo con linea elettrica a MT 15 kV;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 268,80, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16285 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: RD 523/1904, L. 37/1994, L.R. 41/2018. Pratica n.3003 (SIDIT n. 4974/2021).Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del fosso del Bugliolo (Cod. TN42940), nel comune di Carrara (MS).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018163

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA l’istanza di concessione idraulica inviata dal tecnico iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Massa Carrara al n.310, per conto del Condominio, di seguito denominato “concessionario”, identificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita al protocollo della Regione Toscana con n.0494807 il 22/12/2021, alla quale è stata allegata la seguente documentazione tecnica:

- relazione tecnica descrittiva
- documentazione Fotografica
- estratto di mappa catastale in scala 1:2.000
- planimetria area occupata
- planimetria area in oggetto
- visura catastale particella demanio;

PRESO ATTO che il richiedente ha ottemperato al pagamento di € 100,00 di oneri istruttori mediante bonifico a favore della Regione Toscana (iban: IT89O0760102800001031575820), in data 13/12/2021;

PRESO ATTO che il richiedente in data 16/12/2021 ha ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo (16,00 €) per l'istanza, con bonifico su c/c postale iban: IT89O0760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana e per il presente atto con marca da bollo che ha l' id. n. 01240119025016 del 12/06/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che la richiesta è stata inoltrata per il rilascio della concessione di una porzione di area, di circa 25 mq, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del vecchio tratto del fosso del Bugliolo (Cod. TN42940), individuata al catasto terreni al fg 42, particella 642 nel comune di Carrara (MS), sulla quale insiste una porzione di fabbricato di mq 8,60 e una porzione di area residuale di mq 16,40;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d'ufficio, è stata assegnato all'istanza il numero di pratica idraulica n.3003 (SIDIT n. 4974/2021);

DATO ATTO che la suddetta occupazione rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del D.P.G.R. 60/R/2016 e pertanto la porzione di area viene rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare in quanto il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

ACCERTATO che l'occupazione:

- non altera il buon regime delle acque
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua
- non vi è aggravio del rischio in altre aree
- non vi è aggravio del rischio per le persone;

RITENUTO di stabilire che la concessione è rilasciata per 9 anni, a partire dalla data del presente decreto;

DATO ATTO che la richiesta inoltrata presenta i requisiti per il rilascio della concessione che è condizionata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord o ad altro personale addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere mantenuti così come rappresentati negli elaborati grafici allegati all'istanza;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia della porzione di area demaniale in concessione, oltreché dell' opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o

danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo del manufatto, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'opera oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio, senza che i Concessionari possano avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora i Concessionari eseguano le predette opere senza autorizzazione saranno tenuti alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; saranno tenuti inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a ripristinare i luoghi, a proprie spese, alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine di durata e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'opera in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale della porzione di area;

STABILITO che, prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

STABILITO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritti a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

STABILITO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario sarà obbligato a ripristinare, a proprie spese, la porzione di area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non dovesse provvedere, sarà cura del Settore competente procedere con l'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

STABILITO che il Settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

DATO ATTO che il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente, rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa presentazione di istanza al Concedente;

DATO ATTO che il Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione della suddetta area (Uso: 2.4 Uso strumentale finalizzato al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale) è di € 280,00, determinato sulla base dell'allegato A alla d.g.r.t 1555/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

DATO ATTO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i., commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

RISCONTRATO che il soggetto richiedente ha corrisposto alla Regione Toscana, per l'occupazione della suddetta area, i seguenti importi:

- € 1.365,42 (importo comprensivo di interessi legali), quale indennità pregresse anni 2019 -2020-2021-2022 -2023;
- € 280,00 quale canone demaniale anno 2024,
- € 415,23 (importo comprensivo di interessi legali), quale imposta regionale anni 2019 -2020-2021-2022 -2023;
- € 140,00 quale imposta regionale anno 2024;

PRESO ATTO che il soggetto richiedente in data 20/05/2024 ha versato € 280,00, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, importo che verrà restituito al concessionario successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento del pagamento del canone, degli oneri e del rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare al Condominio identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione di una porzione di area, di circa 25 mq, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del vecchio tratto del fosso del Bugliolo (Cod. TN42940), individuata al catasto terreni al fg 42, particella 642 nel comune di Carrara (MS), sulla quale insiste una porzione di fabbricato di mq 8,60 e una porzione di area residuale di mq 16,40;
2. di autorizzare il mantenimento dell'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904;
3. che la concessione della suddetta porzione di area avrà la durata di 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto a fronte del pagamento del canone demaniale annuo di € 280,00, determinato sulla base dell'allegato A alla d.g.r.t 1555/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016", maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;
4. che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. che la concessione che è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
6. di notificare il presente atto, tramite pec, al richiedente ed al tecnico incaricato dallo stesso;
7. che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A dati identificativi del Condominio

43bb42bc9e19945c88d000ab7c011ba5c6dc3d635e3c6a7dfc696564bed7fd9d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16287 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua nei comuni di Fucecchio e di Empoli per l'esecuzione di collettamento fognario del depuratore di Empoli al Depuratore di san Miniato. Pratica SiDIT 1066/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018193

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 55 dell'11/07/2023: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n.103";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1066/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0152728 del 05/03/2024 presentata da Acque S.p.A., C.F. 05175700482, con sede legale nel Comune di Empoli, Via Garigliano n. 1 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Generale Illustrativa;
- Estratto Regolamento Urbanistico dei Comuni di Empoli e Fucecchio;
- Corografia e Quadro d'Unione profili in scale 1 : 50.000/025.000/10.000;
- Corografia, planimetria e profilo di progetto Comuni di Fucecchio e Empoli in scale 1 : 10.000/2.000/1.000;
- Corografia, planimetria sezioni in scale 1 : 25.000/10.000;
- Corografia, planimetria scavi in scale 1 : 25.000/10.000;
- Sezioni di scavo in scala 1 : 200.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua minori MV35614, Rio di Pagnana MV35641, Fosso senza nome MV35805, MV35809, MV35988, MV82578, Fiume Elsa MV36415, Rio di Macone BV6793, Fosso senza nome BV6837, nei Comuni di Fucecchio e di Empoli, per l'esecuzione dell'opera n. 19804 - collettamento fognario del depuratore di Empoli al Depuratore di san Miniato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra

questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1771/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30

giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata

anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 25/06/2024.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.612,80 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.075,20 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 8 (otto) dodicesimi del canone annuale di € 1.612,80 riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 537,60 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società Acque S.p.A., C.F. 05175700482, con sede legale nel Comune di Empoli, Via Garigliano n. 1 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale dei corsi d'acqua minori MV35614, Rio di Pagnana MV35641, Fosso senza nome MV35805, MV35809, MV35988, MV82578, Fiume Elsa MV36415, Rio di Macone BV6793, Fosso senza nome BV6837, nei Comuni di Fucecchio e di Empoli, per l'esecuzione dell'opera n. 19804 - collettamento fognario del depuratore di Empoli al Depuratore di san Miniato;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 1.612,80, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dover procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec di Acque Spa e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16293 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 181477/2020 C.L. n. VER 4834-4847).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018230

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 2588 del 03/01/2024 (dichiarazione sostitutiva per marca da bollo da Euro 16,00 del 20/12/2023 id: 01201052005022; spese di istruttoria di Euro 100,00 pagate il 03/01/2024 con rete Iris), intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica

(ad uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), di cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 8959 del 24/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. 2588 del 03/01/2024, di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 181477/2020 C.L. n. VER 4834-4847;

Dato atto che in data 10/07/2024, con pagoPA, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 269,94 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 181477/2020 C.L. n. VER 4834-4847;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), FG 12 Mappale 1083, ad uso civile (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 8959 del 24/04/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.500,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0793 l/s (prat. Sidit n. 181477/2020 C.L. n. VER 4834-4847);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 20/06/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 20/06/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 269,94 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), FG 12 Mappale 1083, ad uso civile (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 8959 del 24/04/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.500,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0793 l/s (prat. Sidit n. 181477/2020 C.L. n. VER 4834-4847);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 20/06/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che in data 10/07/2024, con pagoPA, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 269,94 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 269,94 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

f74635ce6eeef7f5633ed54b94ef6e2e3c07cb38346ecb34dfb570aaf7f46b2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16295 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 3411/2022-2754/2016; Codice locale n. 4657. Rinnovo di Concessione derivazione di acque pubbliche nel Comune di Radda in Chianti, Località SANTA CRISTINA.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018243

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTA la concessione di derivazione di acque pubbliche Codice locale n. 4657, tramite 2 POZZI ubicati nel Comune di Radda in Chianti, Località SANTA CRISTINA, ad uso CIVILE, rilasciata dalla Provincia di Siena con Disposizione Dirigenziale n. 138 del 18/12/2006;

CONSIDERATO che con domanda in data 30/05/2022 al numero protocollo 222456 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Rinnovo di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Radda in Chianti, Località SANTA CRISTINA, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 61, particella n. 14 foglio n. 61, particella n. 205, ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della

portata media di 0,03 l/s, per un fabbisogno di 1.000 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 06/06/2024 la somma di € 258,37 (euro duecentocinquantesette virgola trentasette centesimi) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), il rinnovo della concessione di acque sotterranee tramite 2 POZZI ubicati al foglio n. 61, particella n. 14 foglio n. 61, particella n. 205 in Comune di Radda in Chianti, Località SANTA CRISTINA, per uso CIVILE, per una portata media di 0,03 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata dalla Provincia di Siena con Disposizione Dirigenziale n. 138 del 18/12/2006) fissata al 18/12/2021, e pertanto con nuova scadenza stabilita al 18/12/2041
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 258,37 (euro duecentocinquantesette virgola trentasette centesimi);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Radda in Chianti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare di concessione

b22e58c06ee391254ada9b1b2318d3a71028c179ce73891b338653c60137f902



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16300 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Lucca (LU) loc. Sant'Angelo, ad uso civile (prat. Sidit n. 9450/2023).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018203

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata attraverso il portale della R.T. Sidit, da ECO.M. Servizi s.r.l., C.F.: 01614190492, con sede legale a Livorno (LI) via Agreste n. 16, protocollata in data 06/10/2023 n. 458974, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca (LU) Loc. Sant’Angelo via Sarzanese, FG 119 Mappale 1609, ad uso civile;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- in data 06/10/2023 con pagoPA, la marca da bollo da Euro 30,00,
- in data 06/10/2023 con pagoPA, le spese di istruttoria di Euro 100,00,
- in data 25/06/2024 il contributo idrografico di Euro 40,00 (bonifico conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
- in data 25/06/2024 la cauzione di Euro 264,36 (bonifico conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
- in data 25/06/2024 il rateo del canone anno 2024 (mesi di luglio/dicembre) di Euro 132,18 (bonifico conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 9450/2023;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a ECO.M. Servizi s.r.l., C.F.: 01614190492, con sede legale a Livorno (LI) via Agreste n. 16, la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Lucca (LU) loc. Sant'Angelo via Sarzanese, FG 119 Particella 1609, ad uso civile (lavaggio automezzi e macchinari), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno 01/07/2024, per 365 gg/a; i quantitativi sono: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,667 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 15,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 1.750,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0555 l/s (prat. Sidit n. 9450/2023);

Preso atto che il legale rappresentate di ECO.M. Servizi s.r.l., ha sottoscritto in data 24/06/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 24/06/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 264,36 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a ECO.M. Servizi s.r.l., C.F.: 01614190492, con sede legale a Livorno (LI) via Agreste n. 16, la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Lucca (LU) loc. Sant'Angelo via Sarzanese, FG 119 Particella 1609, ad uso civile (lavaggio automezzi e macchinari), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno 01/07/2024, per 365 gg/a; i quantitativi sono: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,667 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 15,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un

volume eccedente 1.750,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0555 l/s (prat. Sidit n. 9450/2023);

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di ECO.M. Servizi s.r.l. in data 24/06/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
3. di dare atto sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 264,36 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

5e7132196a354965e8eceb9fa15ede061a1bc69ba2ed164065cf553228e8d35d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16307 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 4505 - SIDIT 1640/2024 - Proc. 2660/2024. Concessione idraulica per la regolarizzazione di occupazione di area demaniale del canale tombato non denominato (TN438667), nell'area della Scuola Custer De Nobili in via Luisa Amalia Paladini, in Loc. Santa Maria a Colle, nel Comune di Lucca (LU)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018157

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di autorizzazione idraulica presentata dal Comune di Lucca (LU), avente sede legale in via Santa Giustina, 6 – 55100 Lucca (LU) P.IVA/C.F. 00378210462 per la regolarizzazione

di occupazione di area demaniale del canale tombato non denominato (TN438667), nell'area della Scuola Custer De Nobili in via Luisa Amalia Paladini, in Loc. Santa Maria a Colle, nel Comune di Lucca (LU), acquisita agli atti di questo Settore con Prot. AOGRT n. 0214623 del 10/04/2024, con la quale veniva trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati, a firma del tecnico incaricato, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A2019:

- Relazione Tecnica idraulica;
- Corografia;
- Ortofoto;
- Planimetrie e Sezioni;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua non denominato (TN438667) inerente la regolarizzazione di occupazione di area demaniale del canale tombato di cui sopra, nell'area della Scuola Custer De Nobili in via Luisa Amalia Paladini, in Loc. Santa Maria a Colle, nel Comune di Lucca (LU) individuato al NCEU sul Foglio 99 nei pressi dei mappali 1650-1653 del Comune di Lucca (LU);

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica n. 4505 – SIDIT 1640/2024 – Proc. 2660/2024;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

- Il Soggetto richiedente dovrà predisporre un piano transitorio di gestione dell'opera con indicazione delle misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);

PRESCRIZIONI GENERALI

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e

della pubblica incolumità;

- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel

medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n. 74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 3.4 – Tombature pubblica utilità), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, è determinato in € 280,00 (euro duecentoottanta/00) per lunghezze pari o inferiori a m. 100,00 (più 2,0 €/m. parte lineare eccedente), e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per l'anno 2024 pari a € 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0247525 del 30/04/2024 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00) quale canone demaniale anno 2024, il versamento di € 220,00 (euro duecentoventi/00) per imposta regionale anno 2024, il versamento di € 1.279,78 (euro milleduecentosettantanove/78) quale indennità di occupazione senza titolo, il versamento di € 326,42 (euro trecentoventisei/42) quale imposta regionale 2021-2022-2023;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto mediante mandati n. 9206/2024, n. 9207/2024, n. 9211/2024, n. 9212/2024, ad effettuare, in data 27/05/2024, il versamento su conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 intestato a Regione Toscana rispettivamente di:

- € 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00) quale canone demaniale anno 2024;
- € 220,00 (euro duecentoventi/00) per imposta regionale anno 2024;
- € 47,13 (euro quarantasette/13) per imposta regionale anno 2023;
- € 1.279,78 (euro milleduecentosettantanove/78) quale indennità di occupazione senza titolo;
- € 326,42 (euro trecentoventisei/42) quale imposta regionale 2021-2022-2023;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore del Comune di Lucca (LU), avente sede legale in via Santa Giustina, 6 – 55100 Lucca (LU) P.IVA/C.F. 00378210462, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua non denominato (TN438667) inerente la regolarizzazione di occupazione di area demaniale del canale tombato di cui sopra, nell'area della Scuola Custer

De Nobili in via Luisa Amalia Paladini, in Loc. Santa Maria a Colle, nel Comune di Lucca (LU) individuato al NCEU sul Foglio 99 nei pressi dei mappali 1650-1653 del Comune di Lucca (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 4505 – SIDIT 1640/2024 – Proc. 2660/2024;

2. DI DISPORRE che la manutenzione dell'area sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, per l'attraversamento di pubblica utilità, è pari a € 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento concessorio è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE il presente atto tramite pec al soggetto richiedente;
7. DI DARE ATTO, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16312 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: Oggetto : Pratica SIDIT n. 2892/2022 Proc.4283/2022 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua da campo pozzi (Pozzi Lucchese 1 e 2) in Loc. Podere Lucchese nel Comune di Magliano in Toscana (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018147

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;
- la Delibera n. 1208 del 23/10/2023 “Aggiornamento per l’annualità 2023 dei canoni di concessione per l’uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”;
- la Legge 29.12/2021, n. 233;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con nota del 20/07/2022 prot. 290701 dalla Marchesi Frescobaldi Societa’ Agricola S.R.L., C.F. 01770300489, con sede legale in Via Santo Spirito, 11 a Firenze (FI), con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica da campo pozzi (Pozzi Lucchese 1 e 2) in Loc. Podere Lucchese nel Comune di Magliano in Toscana (GR), ad uso agricolo. Pratica SIDIT n. 2892/2022 Proc.4283/2022;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un campo pozzi (Pozzi Lucchese 1 e 2) in Loc. Podere Lucchese individuati catastalmente nel Comune di Magliano in Toscana (GR), al Foglio 24 particella 250 il pozzo Lucchese 1 e particella 296 il pozzo Lucchese 2;
- il volume annuale è di 29715 (ventinovemilasettecentoquindici) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 6,00 litri al secondo (dal pozzo Lucchese 1 sarà di 4,5 l/s e dal pozzo Lucchese 2 di 1,5 l/s) e che la portata media di concessione è pari a 0,94 litri al secondo;

- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla Marchesi Frescobaldi Societa' Agricola S.R.L., C.F. 01770300489, con sede legale in Via Santo Spirito, 11 a Firenze (FI), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche da un campo pozzi (Pozzi Lucchese 1 e 2) nel Comune di Magliano in Toscana (GR), in Loc. Podere Lucchese individuati catastalmente al Foglio 24 particella 250 il pozzo Lucchese 1 e particella 296 il pozzo Lucchese 2, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato. Pratica SIDIT n. 2892/2022 Proc. 4283/2022;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 6 (sei) litri al secondo (dal pozzo Lucchese 1 sarà di 4,5 l/s e dal pozzo Lucchese 2 di 1,5 l/s), una portata media annua di 0,94 (zero virgola novantaquattro) litri al secondo per un volume massimo di 29715 (ventinovemilasettecentoquindici) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di riservarsi la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente concessione in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corpi idrici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE FIRMATO DIGITALMENTE

9b4d119c4ee18d5ee5fdc744745cd79d00ec93b6a61dbde060f405529d11d7b7



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16338 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 194866/2020 C.L. n. D 13899).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018199

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 128079 del 22/02/2024 (dichiarazione sostitutiva per marca da bollo per l'invio telematico: Euro 16,00 n. 01201052003031 del 21/02/2024; spese di istruttoria di Euro 100,00 pagate il 22/02/2024 con rete IRIS), intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per

l'utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), di cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, prat. n. D 13899 (prot. n. 24690 del 31/08/1994);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 12136 del 04/06/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. 128079 del 22/02/2024, di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 194866/2020 C.L. n. D 13899;

Dato atto che:

- in data 29/04/2024, con bonifico bancario (conto IBAN IT41X0760102800001031581018), sono stati versati i canoni anni 2018/2023 per un importo complessivo di Euro 1.513,18;
- in data 25/06/2024, con pagoPA, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 269,94 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 194866/2020 C.L. n. D 13899;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993 (prot. n. 24690 del 31/08/1994 – prat. n. D 13899), nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 501, ad uso civile (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 12136 del 04/06/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.500,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0793 l/s (prat. Sidit n. 194866/2020 C.L. n. D 13899);

Preso atto che in data 05/07/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 05/07/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 269,94 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993 (prot. n. 24690 del 31/08/1994 – prat. n. D 13899), nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 501, ad uso civile (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 12136 del 04/06/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.500,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0793 l/s (prat. Sidit n. 194866/2020 C.L. n. D 13899);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 05/07/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 269,94 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
eed0985720bc69e6021a5d127df6a014dc3d9990d924852c40ca5ff4fdae538



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16343 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 1607/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018236

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l'istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana SIDIT, prot. n. 225981 del 16/04/2024, dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, (dichiarazione del 11/04/2024 di assolvimento marca da bollo da Euro 16,00 – id 01220668874994 del 19/02/2024; oneri istruttori di Euro 100,00 versati in data 11/04/2024 con bonifico - conto IBAN IT89O0760102800001031575820), per

ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea da un pozzo, nel Comune di Camaiore (LU), FG 37 Particella 1587;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 14155 del 21/06/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 225981 del 16/04/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Camaiore (LU), FG 37 Mapp. 1587, ad uso civile, per un volume di 2.700,0 mc/a, pratica Sidit n. 1607/2024;

Dato atto che:

in data 08/07/2024, mediante la rete Iris, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 271,42, il contributo idrografico di Euro 40,00, il rateo canone anno 2024 (mesi luglio/dicembre) di Euro 135,71;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 1607/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 14155 del 21/06/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaiore (LU), FG 37 Mappale 1587, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0856 l/s corrispondente a circa 2.700,0 mc/a (prat. Sidit n. 1607/2024);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 10/07/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 10/07/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 271,42 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 14155 del 21/06/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU), FG 37 Mappale 1587, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0856 l/s corrispondente a circa 2.700,0 mc/a (prat. Sidit n. 1607/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 10/07/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 271,42 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Camaione (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

04784b2687ba5c917f965b0d3a3db90e3282eddad9fcd7cff69b91cc816a7cf0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16350 - Data adozione: 16/07/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 675/2024 (Proc. n. 4010/2024) - Modifica del decreto dirigenziale n. 8074 del 15/04/2024 "Oggetto: Pratica SiDIT n. 675/2024 (Proc. n. 1078/2024) - Concessione demaniale per quarantatré attraversamenti di vari corsi d'acqua, di cui diciassette aerei in palificata esistente (tip. 1.6) e ventisei sotterranei o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), per realizzazione di infrastruttura di rete a banda ultra larga, situati in varie località nel comune di Scarlino (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A."

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018305

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 8074 del 15/04/2024 “Oggetto: Pratica SiDIT n. 675/2024 (Proc. n. 1078/2024) - Concessione demaniale per quarantatré attraversamenti di vari corsi d’acqua, di cui diciassette aerei in palificata esistente (tip. 1.6) e ventisei sotterranei o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), per realizzazione di infrastruttura di rete a banda ultra larga, situati in varie località nel comune di Scarlino (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.”;

VISTA la richiesta pervenuta da Open Fiber S.p.A., avente sede legale in Milano, viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0326165 del 10/06/2024, di integrazione e modifica del decreto dirigenziale n. 8074 del 15/04/2024 sopra richiamato, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia generale (1:10.000);
- Relazione;
- Sezione tipo;
- Ubicazione intervento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al Concessionario in data 11/06/2024, prot. n. 0329778;

DATO ATTO che il progetto di variante, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente e relativo alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica in varie località nel comune di Scarlino (GR), prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento aereo e la modifica dell’ubicazione e della tipologia di attraversamento di sei attraversamenti già autorizzati con il decreto dirigenziale n. 8074 del 15/04/2024, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

PRESO ATTO che le opere in variante si possono riassumere in sette attraversamenti, di cui sei aerei (tip. 1.6) e uno interrato in subalveo (tip. 11), riconducibili a distinte tavole evidenziate nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale e che integra l’allegato “A” del decreto dirigenziale n. 8074 del 15/04/2024:

Area loc. Scarlino (Tav. 1, 2):

- nuovo attraversamento sul fosso Carpiano_TC15822 (aereo in palificata esistente), da realizzare nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi riportati nel decreto dirigenziale n. 8074 del 15/04/2024;

- modifica ubicazione di due attraversamenti del fosso Carpiano_TC19047 (aerei in palificata esistente);
- modifica tipologia di attraversamento del fosso Carpiano_TC19047, in aereo in palificata esistente da “staffato al ponte esistente”;

Area loc. Puntone (Tav. 3, 4)

- modifica tipologia di attraversamento del fosso della Carlona_TC15954, in aereo in palificata esistente da “interrato in subalveo”;
- modifica ubicazione dell’attraversamento del fosso al Leccione_TC15981 (aereo in palificata esistente);

Area loc. Val Martina (Tav. 5)

- modifica tipologia di attraversamento del fosso dei Lachi_TC16490, in interrato in subalveo da “interrato in cavedio esistente”;

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO di confermare, per quanto non modificato con il presente provvedimento, il decreto dirigenziale n. 8074 del 15/04/2024, in particolare per quanto disposto relativamente al termine della concessione, alle prescrizioni e agli obblighi riportati nello stesso con riferimento a quanto attiene l’attraversamento del corso d’acqua con la metodologia “aerea”;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto agli obblighi relativi all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti ed acquisita con prot. 0384998 del 08/07/2024 (marca da bollo n. 01230300080265 del 13/05/2024);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di modificare il decreto dirigenziale n. 8074 del 15/04/2024 “Oggetto: Pratica SiDIT n. 675/2024 (Proc. n. 1078/2024) - Concessione demaniale per quarantatré attraversamenti di vari corsi d’acqua, di cui diciassette aerei in palificata esistente (tip. 1.6) e ventisei sotterranei o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), per realizzazione di infrastruttura di rete a banda ultra larga, situati in varie località nel comune di Scarlino (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.”, per quanto attiene all’ubicazione ed alla tipologia di attraversamento di sei attraversamenti di seguito indicati e rappresentati, in riferimento alle tavole in cui sono localizzati, nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale:

Area loc. Scarlino (Tav. 1, 2):

- modifica ubicazione di due attraversamenti del fosso Carpiano_TC19047 (aerei in palificata esistente);
- modifica tipologia di attraversamento del fosso Carpiano_TC19047, in aereo in palificata esistente da “staffato al ponte esistente”;

Area loc. Puntone (Tav. 3, 4):

- modifica tipologia di attraversamento del fosso della Carlona_TC15954, in aereo in palificata esistente da “interrato in subalveo”;
- modifica ubicazione dell’attraversamento del fosso al Leccione_TC15981 (aereo in palificata esistente);

Area loc. Val Martina (Tav. 5):

- modifica tipologia di attraversamento del fosso dei Lachi_TC16490, in interrato in subalveo da “interrato in cavedio esistente”;

2. di rilasciare a Open Fiber S.p.A., avente sede legale in Milano, viale Certosa 2, C.F. 09320630966, la concessione demaniale per un ulteriore attraversamento sul fosso Carpiano_TC15822, aereo in palificata esistente (tip. 1.6), per realizzazione di infrastruttura di rete a banda ultra larga, situato in località Scarlino (Tav. 1) nel comune di Scarlino (GR), rappresentato, in riferimento alla tavola in cui è localizzato, nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la concessione di cui al punto 2. avrà scadenza in data 31/03/2043;
4. di autorizzare l’esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
5. di dare atto che l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto, individua gli attraversamenti di cui al punto 1. e 2., e che lo stesso integra l’allegato “A” del decreto dirigenziale n. 8074 del 15/04/2024;
6. di confermare, per quanto non modificato con il presente provvedimento, il decreto dirigenziale n. 8074 del 15/04/2024, in particolare per quanto disposto relativamente al termine della concessione, alle prescrizioni e agli obblighi riportati nello stesso con riferimento a quanto attiene il nuovo attraversamento del corso d’acqua con la metodologia “aerea”;
7. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1


A

Cartografia

fa98b6d61e718d257ec8429524b26db5854fa6268d5d3c5873a1815287c15b2b

ALLEGATO "A"

Pratica SiDIT n. 675/2024 (Proc. n. 4010/2024) - Modifica del decreto dirigenziale n. 8074 del 15/04/2024 "Oggetto: Pratica SiDIT n. 675/2024 (Proc. n. 1078/2024) - Concessione demaniale per quarantatré attraversamenti di vari corsi d'acqua, di cui diciassette aerei in palificata esistente (tip. 1.6) e ventisei sotterranei o utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), per realizzazione di infrastruttura di rete a banda ultra larga, situati in varie località nel comune di Scarlino (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.".



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16408 - Data adozione: 17/07/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4255 - SIDIT 9951/2023 - Proc. 12236/2023.

Concessione ed Autorizzazione idraulica per tre attraversamenti con elettrodoto MT del corso d'acqua non denominato (TN30241), del Rio Bonazzera (TN30283) e del Canale del Pili (TN30332) posti tra la Fraz. Strettoia nel Comune di Pietrasanta (LU) e la Fraz. Ripa nel Comune di Seravezza (LU)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018282

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023";

VISTA l’istanza, presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, sia per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa a tre attraversamenti con elettrodotto MT del corso d’acqua non denominato (TN30241), del Rio Bonazzera (TN30283) e del Canale del Pilli (TN30332) che per la richiesta di autorizzazione per i lavori per la realizzazione di elettrodotto MT interrato con attraversamento dei corsi d’acqua di cui sopra nei Comuni di Pietrasanta (LU) e Seravezza (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGRT al n. 0533122 del 22/11/2023 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico incaricato, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Lucca al n. 1212:

- Relazione Tecnica descrittiva con corografia, catastale, planimetrie lavori, estratti di mappa, documentazione fotografica ed elaborati grafici;

- Dichiarazione ai sensi dell'art. 1 c. 6 della L.R. n. 21/2012;
- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ai sensi L.R. 41/2018;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua non denominato (TN30241), del Rio Bonazzera (TN30283) e del Canale del Pilli (TN30332) posti tra la Fraz. Strettoia nel Comune di Pietrasanta (LU) e la Fraz. Ripa nel Comune di Seravezza (LU), relativa ai lavori per la realizzazione di elettrodotto MT interrato con attraversamento dei corsi d'acqua di cui sopra nei Comuni di Pietrasanta (LU) e Seravezza (LU) – individuati puntualmente come specificato nella seguente tabella:

Interferenza e Tipologia	Reticolo e Catastale	Descrizione Interferenza con il Corso d'acqua
I-1 ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO	Reticolo: Sì No Catastale: Sì No fog. 53 part. 705-4897	n. 2 cavi MT in attraversamento sotterraneo del corso d'acqua senza nome (TN30241) , in via Romana a Pietrasanta (LU)
I-2 ATTRAVERSAMENTO MANUFATTO ESISTENTE	Reticolo: Sì No Catastale: Sì No fog. 53 part. 4761-5236	n. 2 cavi MT in attraversamento utilizzando manufatto esistente del Rio Bonazzera (TN 30283) , in via Romana Pietrasanta (LU)
I-3 ATTRAVERSAMENTO MANUFATTO ESISTENTE	Reticolo: Sì No Catastale: Sì No fog. 53 part. 646-1395 (Pietrasanta) fog. 38 part. 600 (Seravezza)	n. 1 cavi MT in attraversamento utilizzando manufatto esistente del Canale dei Pilli (TN30332) , in via Strettoia confine tra Pietrasanta e Seravezza

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 10/11/2023 tramite bonifico su c/c postale n. 001031575820, per oneri istruttori ed aver assolto all'imposta di bollo sull'istanza di € 16,00 (euro sedici/00) mediante versamento con Mod. F24 in data 15/01/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 4255 – SIDIT 9951/2023 – Proc. 12236/2023;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature: eventuali autorizzazioni presso gli enti preposti sono a carico del richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- dovrà assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- dovrà porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non dovrà cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la

normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (uso 11.0 – Attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, è determinato in € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) per singolo attraversamento, per un totale del canone demaniale per n. 5 (cinque) cavi in attraversamento pari a € 1.344,00 (euro milletrecentoquarantaquattro/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR T Prot. 0197478 del 29/03/2024, è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 1.008,00 (euro milleotto/00) quale rateo canone (9/12) anno 2024, versamento di € 1.344,00 (euro milletrecentoquarantaquattro/00) per il deposito cauzionale, versamento di € 1.349,54 (euro milletrecentoquarantanove/54) quale indennità di occupazione pregressa anni 2019-2023, versamento di € 411,17 (euro quattrocentoundici/17) quale Imposta regionale pregressa anni 2019-2023, versamento di € 504,00 (euro cinquecentoquattro/00) quale Imposta regionale anno 2024, assolvere al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) per il rilascio del presente atto, ed € 552,00 (euro cinquecentocinquantaquattro/00) per le spese di registrazione;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 22/04/2024 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 0J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 411,17 (euro quattrocentoundici/17) quale Imposta regionale pregressa anni 2019-2023;
- € 504,00 (euro cinquecentoquattro/00) quale Imposta regionale anno 2024;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 22/04/2024 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 1.344,00 (euro milletrecentoquarantaquattro/00) per il deposito cauzionale;
- € 1.008,00 (euro milleotto/00) quale rateo canone (9/12) anno 2024;
- € 1.349,54 (euro milletrecentoquarantanove/54) quale indennità di occupazione pregressa anni 2019-2023;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'imposta di bollo su domanda di € 16,00 (euro sedici/00) mediante versamento con Mod. F24 in data 25/04/2024;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto alle spese di registrazione per l'importo di € 552,00 (euro cinquecentocinquantaquattro/00), di cui € 48,00 (euro quarantotto/00) di bolli mediante versamento con Mod. F24 in data 29/04/2024;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo relativa a tre attraversamenti con elettrodotto MT

del corso d'acqua non denominato (TN30241), del Rio Bonazzera (TN30283) e del Canale del Pilli (TN30332) posti tra la Fraz. Strettoia nel Comune di Pietrasanta (LU) e la Fraz. Ripa nel Comune di Seravezza (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati inerenti la Pratica idraulica n. 4255 – SIDIT 9951/2023 – Proc. 12236/2023;

2. DI AUTORIZZARE la realizzazione dei lavori per la realizzazione di elettrodotto MT del corso d'acqua non denominato (TN30241), del Rio Bonazzera (TN30283) e del Canale del Pilli (TN30332) posti tra la Fraz. Strettoia nel Comune di Pietrasanta (LU) e la Fraz. Ripa nel Comune di Seravezza (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati ed allegati alla Pratica idraulica n. 4255 – SIDIT 9951/2023 – Proc. 12236/2023;
3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, acquisita agli atti di questo Settore, consistente in : Relazione Tecnica descrittiva (con corografia, catastale, planimetrie lavori, estratti di mappa, documentazione fotografica ed elaborati grafici), Dichiarazione ai sensi dell'art. 1 c. 6 della L.R. n. 21/2012, Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ai sensi L.R. 41/2018;
4. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 1.344,00 (euro milletrecentoquarantaquattro/00), salvo adeguamento ISTAT, così come dettagliato in premessa;
6. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC ai soggetti richiedenti;
8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16414 - Data adozione: 17/07/2024

Oggetto: RD 523/1904, L. 37/1994, L.R. 41/2018. Pratica n. 4553, SiDIT n. 2072/2024, procedimento n. 3437/2024. Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del fosso Fiumetto (TN31641), che verrà occupata da uno scarico di acque piovane, in località Vaiana, nel Comune di Forte dei Marmi (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018283

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 1035/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55" ;

VISTA l'istanza di concessione idraulica, presentata dal Comune di Forte dei Marmi, di seguito denominato "concessionario", partita iva: 00138080460, con sede legale in piazza Dante n. 1, acquisita al protocollo dell'Ente Regione Toscana l'8.05.2025 con n.259702;

PRESO ATTO che i Comuni sono esenti dal versamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 23 comma 2 Reg. 42/R/2018 e dell'imposta di bollo sia per l'istanza che per il rilascio del presente atto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 allegato B;

VISTI i seguenti elaborati, trasmessi il 20.02.2024 (prot.n.. 0124577) in occasione della Conferenza dei servizi istruttoria per l'approvazione del progetto denominato "in nodo idraulico di Vaiana":

- relazione generale
- relazione idrologica idraulica
- corografia
- planimetria generale di progetto
- profilo longitudinale di progetto e sezioni trasversali
- planimetria e sezioni trasversali invaso di laminazione
- spingitubo: Particolari costruttivi

- planimetria di progetto
- profilo longitudinale di progetto e sezioni trasversali
- planimetria e sezioni manufatto di sbocco;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del fosso Fiumetto TN31641), che verrà occupata da uno scarico di acque piovane, in località Vaiana, nel Comune di Forte dei Marmi (LU).;

PRESO ATTO che lo scarico identificato alle coordinate geografiche (GAUSS-BOAGA -EPSG 3003) X (Est): 4.3963915E7 , Y (Nord): 10.189601, è costituito da un tubo del 315mmn PVC-SN8 , per una estensione di 68m;

DATO ATTO che la concessione è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera a del D.P.G.R. 60/R/2016 e s..m.i;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare considerato che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale, che descrive i lavori e le caratteristiche più significative delle opere, con evidenziata la porzione di area demaniale impegnata e la finalità dell'occupazione, è quella allegata all'istanza (pratica n. 4553, SiDIT n. 2072/2024, procedimento n. 3437/2024);

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto della porzione di area del Demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la richiesta inoltrata presenta i requisiti per il rilascio della concessione che è condizionata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie, occorrenti per l'esecuzione dei lavori, dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- l'opera finita dovrà risultare conforme ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione, di cui al presente atto, riguarda esclusivamente la realizzazione dello scarico, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore, per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso; nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione dovrà essere considerata automaticamente decaduta, senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- la presente autorizzazione ha validità 3anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- l'opera sarà eseguita a totale cura e spese dei richiedenti;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori, con un anticipo di almeno 5 giorni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il richiedente, ai fini dell'esecuzione dell'opera, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il richiedente dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovranno altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia della porzione di area demaniale in concessione, oltreché dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo del manufatto, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'opera oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione della porzione di area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904

e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che i Concessionari possano avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora i Concessionari eseguano le predette opere senza autorizzazione saranno tenuti alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; saranno tenuti inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare i luoghi, a proprie spese, alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine di durata indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale della porzione di area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19, decorrenti dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se i Concessionari non possano o non vogliano fare uso in tutto o in parte della concessione e che,

in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

DATO ATTO che il concessionario dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione della suddetta porzione di area, € 89,60, importo determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

Riscontrato che il richiedente in data 21.06.2024 ha provveduto al versamento dei seguenti importi:
€ 44,80 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 6 dodicesimi del canone annuale;
€ 22,40 a titolo di imposta pari al 50% del canone;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare al Comune di Forte dei Marmi, partita iva: 00138080460, con sede legale in piazza Dante n. 1, in nome del Sindaco pro tempore, la concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del fosso Fiumetto (TN31641), che verrà occupata da uno scarico di acque piovane, nel Comune di Forte dei Marmi (LU) ;

-di autorizzare l'esecuzione delle opere, meglio descritte negli elaborati agli atti d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell' art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015;

-che i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, dalla data del presente atto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, sempre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte dei richiedenti;

- che la concessione viene rilasciata per 19 anni, decorrenti dalla data del presente atto;

-che il Comune di Forte dei Marmi dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione della suddetta porzione di area, € 89,60, importo determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

-che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

-che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

- di notificare il presente atto al Comune di Forte dei Marmi, tramite indirizzo pec;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16419 - Data adozione: 17/07/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 1661/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018279

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l'istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana SIDIT, prot. n. 228221 del 17/04/2024, dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, (dichiarazione del 11/04/2024 di assolvimento marche da bollo da Euro 16,00 ciascuna – id 01230664764789 e id 01230664764778 del 15/04/2024; oneri istruttori di Euro 100,00 versati in data 15/04/2024 con ccp 1031575820), per

ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea da un pozzo, nel Comune di Camaiore (LU), FG 45 Particella 804;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 14707 del 28/06/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 228221 del 17/04/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Camaiore (LU), FG 45 Mapp. 804, ad uso civile, per un volume di 2.900,0 mc/a, pratica Sidit n. 1661/2024;

Dato atto che:

in data 09/07/2024, con pagoPA, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 272,92, il contributo idrografico di Euro 40,00, il rateo canone anno 2024 (mesi luglio/dicembre) di Euro 136,46;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 1661/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 14707 del 28/06/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaiore (LU), FG 45 Mappale 804, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s corrispondente a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 1661/2024);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 09/07/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 09/07/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 14707 del 28/06/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaiole (LU), FG 45 Mappale 804, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s corrispondente a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 1661/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 09/07/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Camaiole (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

1486bf968ebcdec17f6e3258dc07ca4fefe6fd3f9fc9c471a2de43c108a7e36b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16430 - Data adozione: 17/07/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica derivata da una sorgente nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), ad suo promiscuo (agricolo e potabile), (prat. Sidit n. 4585/2022).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018317

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza in bollo, corredata dalla ricevuta del versamento degli oneri istruttori di Euro 100,00 (bonifico del 30/09/2022 conto IBAN IT89O0760102800001031575820), presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, protocollata il 07/10/2022 con il n. 0381714, intesa ad ottenere la

concessione di derivazione acqua da sorgente nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), ad uso agricolo e potabile;

Visto il decreto dirigenziale n. 21919 del 13/10/2023 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2 Legge 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona e Conferenza di Servizi istruttoria ex art. 14 c. 1 Legge 241/1990, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente in data 07/10/2022 prot. n. 0381714, intesa ad ottenere la concessione per la derivazione di acqua da sorgente nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), FG 1 Particella 1518 – su Geoscopio RT fgl n. 108, ad uso agricolo e potabile, prat. Sidit n. 4585/2022;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che:

- in data 15/12/2023 (bonifici conto IBAN IT41X0760102800001031581018), sono stati effettuati i versamenti relativi: al canone anno 2023 di Euro 181,77, al deposito cauzionale di Euro 181,77 e al contributo idrografico di Euro 40,00;
- ub data 25/06/2024 è stato effettuato il versamento di Euro 112,00 per n. 7 marche da bollo da Euro 16,00 ciascuna, mediante il mod. F24 (All. 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 4585/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e della conclusione positiva della Conferenza di Servizi di cui al decreto dirigenziale n. 21919 del 13/10/2023, è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica derivata da una sorgente priva di denominazione, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), particella catastale n. 1518 del foglio di mappa n. 1 (108 su Geoscopio RT), ad suo promiscuo (agricolo e potabile), stabilendo la durata della concessione in 20 (venti) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,091 l/s, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,0553 l/s corrispondenti ad un volume di 1.744,0 mc/a (prat. Sidit n. 4585/2022);

Preso atto che il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica, è stato sottoscritto digitalmente in data 24/06/2024;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente in data 24/06/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 181,77 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito dell'esperita istruttoria e della conclusione positiva della Conferenza di Servizi di cui al decreto dirigenziale n. 21919 del 13/10/2023, l'utilizzazione di acqua pubblica derivata da una sorgente priva di denominazione, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), particella catastale n. 1518 del foglio di mappa n. 1 (108 su Geoscopio RT), ad suo promiscuo (agricolo e potabile), stabilendo la durata della concessione in 20 (venti) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,091 l/s, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,0553 l/s corrispondenti ad un volume di 1.744,0 mc/a (prat. Sidit n. 4585/2022);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 24/06/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
3. di dare atto sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 181,77 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- 1* *mod. F24*
b6973b1e1be7c82dc06cc551c195734a6c2fab5d07e1903f9e905c651b6e8c27
- A* *disciplinare*
6570c5f26ec6755ace0e6bae1ac4ce57104bda136d77086645f6987a2e1d534b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16431 - Data adozione: 17/07/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 4362, pratica SIDIT n. 491/2020. Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, in sponda sinistra del torrente Civiglia (codice TN12029), in località Masero, nel comune di Licciana Nardi (MS), occupata da un parcheggio.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018381

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA l'istanza di concessione inoltrata dal soggetto, di seguito denominato "concessionario", identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 17627 il 12/01/2024;

DATO ATTO che il soggetto richiedente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori (€ 100,00) mediante bonifico in data 31/01/2024, dell'imposta di bollo (€ 16,00) per l'istanza, mediante marca da bollo che ha l'id. n. 01230260800853 del 12/01/2024 e per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 che ha l'id. n.01230260775808 del 31/01/2024;

PRESO ATTO che la richiesta è stata inoltrata per il rilascio della concessione di una porzione di area di circa 350 mq, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, in sponda sinistra del torrente Civiglia (codice TN12029), in località Masero, nel comune di Licciana Nardi (MS), contigua ad un autolavaggio e occupata da un parcheggio e identificata nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che la porzione di area demaniale, richiesta dal soggetto identificato nell'allegato A, ricade all'interno della concessione n°2483 rilasciata per uso pubblico da questo Settore al Comune di Licciana Nardi con decreto n°21347 del 07/12/2021;

DATO ATTO che in data 09/02/2024 (prot.n. 95215) è stata inviata per pec al Comune di Licciana Nardi una richiesta di parere in merito all'istanza avanzata dal soggetto suddetto;

PRESO ATTO che il Comune di Licciana con nota trasmessa per pec il 17/05/2024.(prot n.278709) ha espresso parere favorevole "*..valutato l'impegno per la nuova sede stradale oggetto di variante urbanistica approvata con deliberazione di Consiglio comunale n.23 del 30/06/2023, nulla osta ad una riduzione della superficie oggetto di concessione comunale per circa mq 350 ...*";

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 4362, pratica SIDIT n. 491/2020;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018, che la porzione di area chiesta in concessione :

- a) non produce alterazione del buon regime delle acque ;
- b) non costituisce incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua rispetto e non è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- c) non incrementa le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde;
- d) non costituisce aggravio del rischio in altre aree;
- e) non costituisce aggravio del rischio per le persone e per la zona;

DATO ATTO che la concessione della porzione di area interessata può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del D.P.G.R., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che la richiesta inoltrata presenta i requisiti per il rilascio della concessione che è condizionata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

-durante l'utilizzo della porzione di area non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua;

-durante l'utilizzo dell'area dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

-l'utilizzo dell'area dovrà avvenire in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di utilizzo in occasione delle piene del Torrente Civiglia ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L Lunigiana (zona di allerta di riferimento per il Comune di Licciana Nardi come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

il concessionario è tenuto:

-ad assumere la custodia della porzione di area demaniale in concessione mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione della porzione di area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari;

-sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia della porzione di area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-non mutare la destinazione della porzione di area;

-assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

-non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, la porzione di area oggetto di concessione;

-assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e della porzione di area demaniale interessata;

-ad attenersi al Piano di protezione Civile Comunale;

STABILITO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

STABILITO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario sarà obbligato a ripristinare, a proprie spese, la porzione di area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non dovesse provvedere, sarà cura del Settore competente procedere con l'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente. Il Settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

DATO ATTO che il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente, rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa presentazione di istanza al Concedente;

DATO ATTO che il Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano

ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove), a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale, che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione della suddetta porzione di area, è determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 in € 1.365,00, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

DATO ATTO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i., commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

RISCONTRATO che il soggetto richiedente in data 27.06.2024 (prot.0361995) ha trasmesso le attestazioni dei versamenti dei seguenti importi richiesti con pec del 31.05.2024 (prot n.0304842):

- € 1.365,00 di canone anno 2024
- € 682,50 di imposta regionale anno 2024
- € 293,70 di imposta di bollo e di registro;

PRESO ATTO che il soggetto richiedente in data 20.06.2024 ha versato € 1.365,00, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, importo che verrà restituito alla società concessionaria, successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento del pagamento del canone, degli oneri e del rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente; tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare al soggetto identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione di una porzione di area di circa 350 mq, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, in sponda sinistra del torrente Civiglia (codice TN12029), in località Masero, nel comune di Licciana Nardi (MS), contigua ad un autolavaggio e occupata da un parcheggio e identificata nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-che la concessione della suddetta porzione di area avrà la durata di 9 anni, a decorrere dalla data del presente atto, a fronte del pagamento di un canone annuale di € 1.365,00, importo determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

-che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e

impregiudicati i diritti di terzi; il concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

-di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta, per l'intera durata della concessione, risulta superiore alla misura fissa di € 200,00;

-di notificare il presente atto al richiedente, tramite pec;

-che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A *dati identificativi del richiedente*
d6cee71bc7c3f4783952ecc6b3e3b69a2d73dc93e3f12144d2650f5c6a9233b8

B *stralcio cartografico*
3b0f6930baae43855d3c64edf17aa22cb7502d585f709f09c6c2989c7e610436



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16433 - Data adozione: 17/07/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 1380/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018358

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n. 209621 del 08/04/2024 (marca da bollo da Euro 16,00 e spese di istruttoria di Euro 100,00 assolti attraverso la piattaforma Sidit), intesa ad ottenere la concessione per l’utilizzo di acqua

pubblica, ad uso civile, per un volume complessivo pari a 2.900,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Camaione (LU), FG 41 Mappale 856, prat. Sidit n. 1380/2024;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 14258 del 21/06/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 209621 del 08/04/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Camaione (LU), FG 41 Mapp. 856, ad uso civile, per un volume di 2.900,0 mc/a, pratica Sidit n. 1380/2024;

Dato atto che:

in data 12/07/2024, con pagoPA, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 272,92, il contributo idrografico di Euro 40,00, il rateo canone anno 2024 (mesi luglio/dicembre) di Euro 136,46;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 1380/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 14258 del 21/06/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU), FG 41 Mappale 856, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,16 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s corrispondente a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 1380/2024);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 12/07/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/07/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 14258 del 21/06/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaiole (LU), FG 41 Mappale 856, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,16 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s corrispondente a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 1380/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 12/07/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Camaiole (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

d49be0c4ad47b790283f240ce1616788801e969bb31a9e5af1b9d6c8f922f907



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16450 - Data adozione: 18/07/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 2934/2023-1915/2023. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Cerreto Guidi, Località COLLE ALBERTI.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018397

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 21/04/2023 al numero protocollo 193782 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Cerreto Guidi, Località COLLE ALBERTI, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 47, particella n. 5, ad uso AGRICOLO;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 22042 del 17/10/2023 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 278429 del 17/05/2024;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,158 l/s, per un fabbisogno di 5.000 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 04/07/2024 la somma di € 91,75 (*euro novantuno virgola settantacinque centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 47, particella n. 5 in Comune di Cerreto Guidi, Località COLLE ALBERTI, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,158 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 91,75 (*euro novantuno virgola settantacinque centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di dichiarare che la concessione può essere modificata, sospesa o revocata in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del

comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e al Comune di Cerreto Guidi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare di concessione*

b717dd4205e35e947222098c2f67f2b2ef79746caf0dd0db013a8c1f6e11ca37



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 235 del 11-06-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16454 - Data adozione: 17/07/2024

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904. Pratica Sidit 1993/2024. Concessione per utilizzo del demanio idrico relativa all'attraversamento sotterraneo di tratto coperto del Fosso Vecchio (BV 8102), con contestuale autorizzazione idraulica, nella fascia di rispetto del Fosso Nugolaio, per la posa in opera di nuovo elettrodotto MT15kV per connessione futuro parco Fotovoltaico Nugolaio, nel Comune di Cascina (PI). Richiedente: Luner Invest S.r.l..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018359

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 97 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 55 del 11/07/2023 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n.103”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che sostituisce allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e che richiama, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA l’istanza di Concessione del Demanio Idrico, con contestuale autorizzazione idraulica, per l’attraversamento sotterraneo del Fosso Vecchio BV 8102 con nuovo elettrodotto MT 15kV, presentata da Luner Invest S.r.l., Cod.Fiscale/P.IVA 02766440214, con sede legale in via Via St. Prokulus 6/C nel Comune di Naturno (BZ), caricata sul portale Sidit frontend (SIDIT n. pratica 1993/2024) con prot. n. 233366/2024, corredata dai seguenti elaborati progettuali:

- CP008 RD.CO.01 Rel Elettrodotto_240418;

- CP008 TD.CO.02-B Fosso Vecchio_240418_00 Tavola Unica attraversamento fosso;

VISTE le integrazioni acquisite da questo Settore con prot. n. 328550 del 10/06/2024 corredate dai seguenti elaborati progettuali:

- CP008 TD.CO.02-C Parallelismo fossi_240610_00;
- CP008 TD.CO.01-1_240418_00;
- CP008 TD.CO.01-2_240418_00;
- CP008 TD.CO.01-3_240418_00;
- CP008 TD.CO.01-4_240418_00;
- CP008 TD.CO.01-5_240418_00;

DATO ATTO che oggetto della presente concessione è l'uso, a titolo esclusivo e temporaneo, dell'area appartenente al Demanio Idrico mediante elettrodotto interrato MT per la connessione del futuro parco Fotovoltaico Nugolaio (CASCINA VI, CASCINA VII e "CASCINA VIII), nel Comune di Cascina (PI);

VISTO che il progetto prevede la realizzazione di un elettrodotto interrato MT 15Kv mediante:

- attraversamento inferiore al tratto coperto del Fosso Vecchio mediante TOC ad una profondità di almeno 1,5 metro dal fondo dello scatolare;
- parallelismo ad un tratto del Fosso Nugolaio, lungo la SP 24 Arnaccio -Calci, mediante TOC, a distanza di ca. 9 m dal ciglio di sponda;

PRESO ATTO che Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un Disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'estradosso superiore della tubazione di protezione dovrà essere posizionato ad una profondità di almeno 1,50 m rispetto al fondo del manufatto esistente ;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzioni da eseguirsi sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica del corso d'acqua non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporrà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <https://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <https://www.cfr.toscana.it/>;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione ed al Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della L.R. 80/2015, del Regolamento n.60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione ha la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;
- è escluso il rinnovo tacito della concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
 - il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;
 - la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
 - b) mancato pagamento di due annualità del canone;
 - c) non uso protratto per due anni delle are e delle relative pertinenze;
 - d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
 - e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
 - f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;
 - la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
 - al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
 - fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;
 - alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
 - qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;
- CANONE - IMPOSTA REGIONALE:**
- l'importo annuale del canone per le opere di cui trattasi, calcolato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A, punto 11), corrisponde ad euro 336,00 (trecentotrentasei/00 euro);
 - il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R 60/R/2016 e ss.mm.mi.;
 - il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;
- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;
- il primo canone, pari ad € 168,00 (centosessantotto/00) calcolato su 6/12 del canone annuo, è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021, sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione ed, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a € 336,00 (trecentotrentasei/00 euro) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A punto 11);
- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;
- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota prot. n.0363078 del 27/06/2024 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di € 168,00 (euro centosessantotto/00), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2024, pari a 6 mensilità;
- versamento dell'importo di euro € 336,00 (euro trecentotrentasei/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;
- versamento dell'importo di € 84,00 (euro ottantaquattro/00), a titolo del pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio - anno 2024;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che il versamento per il canone relativo all'anno 2024 è stato effettuato tramite portale Sidit- PagoPa;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo di € 16,00 per il rilascio del presente atto in data 15/07/2024 tramite portale Sidit- PagoPa;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a Luner Invest S.r.l., Cod.Fiscale/P.IVA 02766440214, con sede legale in VIA St. Prokulus 6/C, nel Comune di Naturno (BZ) di:

- Concessione per utilizzo del demanio idrico relativo all'attraversamento sotterraneo di tratto coperto del Fosso Vecchio (BV 8102) con nuovo elettrodotto MT 15kV per connessione futuro parco Fotovoltaico Nugolaio, nel Comune di Cascina (PI);
- autorizzazione idraulica per la posa in opera di nuovo elettrodotto MT 15kV nella fascia di rispetto del Fosso Nugolaio per connessione futuro parco Fotovoltaico Nugolaio, nel Comune di Cascina (PI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione secondo le condizioni e le clausole sopra espresse;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
 6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;
 8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
 9. di trasmettere il presente atto al Richiedente.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16480 - Data adozione: 18/07/2024

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 1572/2024; Pratica n. 944/2024 - Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Castellina in Chianti, località Casanuova di Ricavo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018398

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 28/02/2024 prot. n. 0141575 il richiedente, come meglio identificato nell’allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di concessione di acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel comune di Castellina in Chianti, località Casanuova di Ricavo, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 24, particella n. 30, per uso agricolo;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, viene prelevata tramite n. 1 sorgente ed è fissata nella misura della portata media di 0,025 l/s, pari al fabbisogno di 800 mc/anno, destinata ad uso agricolo;

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 29/05/2024 la somma di € 85,05 (*euro ottantacinque virgola zero cinque centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d’acqua pubblica ai sensi dell’art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare sottoscritto è conforme allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite n. 1 sorgente ubicata al foglio n. 24, particella n. 30, nel comune di Castellina in Chianti, località Casanuova di Ricavo, per uso agricolo, per una portata media di 0,025 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 85,05 (*euro ottantacinque virgola zero cinque centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di dichiarare che la concessione può essere modificata, sospesa o revocata in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e al Comune di Castellina in Chianti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare di concessione

17a07ff27514a4d9435db0b488e162fe18eae8ef2fa8263db7c5d6c63097fd2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16491 - Data adozione: 17/07/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 41/2018. Pratica n. 4551, Sidit n. 2753/2024, procedimento 4494/2024. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, per la costruzione e l'esercizio di nuovo elettrodotto interrato in attraversamento di vari corsi d'acqua, nei Comuni di Camaiore (LU), Viareggio (LU) e Massarosa (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018273

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA l’istanza di concessione idraulica, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0269274 il 14/05/2024, presentata dalla Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A., di seguito denominata “Concessionario”, con sede legale in via Ombrone 2 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, firmati dal tecnico iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 1203: stralcio planimetrico, planimetria catastale, relazione tecnica, documentazione fotografica, sezioni;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato € 100,00 di oneri istruttori, mediante bonifico a favore Regione Toscana, in data 10/05/2024 ed ha assolto l’imposta di bollo (€ 16,00) per l’istanza, in maniera virtuale (aut. AdE n. 133874/99 del 27/10/1999) e per il presente atto, mediante f24 (benessere di pagamento del 09.06.2024);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata al rilascio della concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, occupate dalle seguenti interferenze:

Interferenza e Tipologia	Reticolo e Catastale	Descrizione Interferenza con il Corso d'acqua
Interferenza n. 1 ATTRAVERSAMENTO INTERRATO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No fg. 7 part.515-5	Linea elettrica con attraversamento in subalveo del corso d'acqua senza nome (cod. TN35536) nel Comune di Viareggio, loc. Tombolo – Coord. Gauss Boaga X=1600846,83489847 e Y=4860819,40481127
Interferenza n. 2 ATTRAVERSAMENTO INTERRATO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No fg. 6-7 part. 123-402	Linea elettrica con attraversamento in subalveo del corso d'acqua senza nome (cod. TN35657) nel Comune di Viareggio, loc. Magazzeno – Coord. Gauss Boaga X=1600547,04107939 e Y=4860309,04828519
Interferenza n. 3 ATTRAVERSAMENTO INTERRATO	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No fg. 48-7 part. 452-13	Linea elettrica con attraversamento interrato del corso d'acqua afferente il demanio Idrico nel Comune di Massarosa, loc. Bocchette – Coord. Gauss Boaga X=1600863,73656882 e Y=4861247,96554987
Interferenza n. 4 ATTRAVERSAMENTO INTERRATO	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No fg. 48 part. 250-949	Linea elettrica con attraversamento interrato del corso d'acqua afferente il demanio Idrico nel Comune di Camaiore, loc. Bocchette – Coord. Gauss Boaga X=1600741,3304437 e Y=4861397,20545018
Interferenza n. 5 ATTRAVERSAMENTO INTERRATO	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No fg. 48 part. 248	Linea elettrica con attraversamento interrato del canale irrigui senza nome (cod. TN43360) nel Comune di Camaiore, loc. Bocchette – Coord. Gauss Boaga X=1600711,00460189 e Y=4861406,39509921
Interferenza n. 6 ATTRAVERSAMENTO INTERRATO	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No fg. 48 part. 236-1048	Linea elettrica con attraversamento interrato del canale irrigui senza nome (cod. TN43360) nel Comune di Camaiore, loc. Bocchette – Coord. Gauss Boaga X=1600614,32949405 e Y=4861219,84522383
Interferenza n. 7 ATTRAVERSAMENTO INTERRATO	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No fg. 48 part. 1051	Linea elettrica con attraversamento in subalveo del corso d'acqua afferente il demanio Idrico nel Comune di Camaiore, loc. Bocchette – Coord. Gauss Boaga X=1600631,60603423 e Y=4861041,01465363
Interferenza n. 8 ATTRAVERSAMENTO INTERRATO	Reticolo: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No fg. 7 part. 13 -1285	Linea elettrica con attraversamento interrato del corso d'acqua afferente il demanio Idrico nel Comune di Viareggio, loc. Tombolo – Coord. Gauss Boaga X=1600955,81685214 e Y=4860705,77625689

PRESO ATTO che il nuovo elettrodotto sarà posato ad una profondità di circa 1 m, mentre nei due tratti interferenti con i corsi d'acqua senza nome TN35657 e TN35536 sarà posato in subalveo a circa 2 m rispetto al fondo alveo;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, nella loro stesura finale, quelli che descrivono le opere da realizzare ed alle quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati e che, a seguito della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica idraulica n. 4551, Sidit n. 2753/2024, procedimento 4494/2024;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto delle porzioni di aree del Demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione delle porzioni di aree demaniali può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e il Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, dalla data del presente decreto, a pena decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- la presente autorizzazione ha validità 3 anni, dalla data del presente decreto, a pena decadenza del medesimo, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese della società richiedente;

-la società richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di fine lavori entro 15 giorni dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

-la società richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuta a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

STABILITO che con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento; il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, il Concessionario dovrà:

-assumere la custodia delle porzioni di aree demaniali rilasciate in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

-porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

-consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle porzioni di aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

-sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle porzioni di aree in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

-non cedere né sub concedere, anche parzialmente, le porzioni di aree rilasciate in concessione;

-tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

-ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

-è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito

all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;

-dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

-è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente decreto;
- b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle porzioni di aree;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

-al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

-qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'amministrazione;

DATO ATTO che il canone che E-Distribuzione dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione delle porzioni di aree demaniali con le suddette interferenze, è di € 2.150,4, importo determinato dall'allegato A alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RISCONTRATO che E-Distribuzione ha ottemperato al pagamento dei seguenti importi, le cui ricevute sono pervenute il 19/06/2024 (prot. 0345139):

€ 1.254,40 di rateo (7/12) canone 2024

€ 2.150,40 di deposito cauzionale

€ 627,20 di imposta regionale 2024

€ 847,23 di spese di registrazione (imposta di bollo e imposta di registro);

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare a E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale in via Ombrone 2 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, in nome e per conto del legale rappresentante, la concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, per la costruzione e l' esercizio di nuovo elettrodotto interrato, con cavi elettrici, in attraversamento di vari corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012, nei Comuni di Camaiore (LU), Viareggio (LU) e Massarosa (LU).

-di autorizzare E-DISTRIBUZIONE S.p.A. allo svolgimento dei lavori, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904;

-che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

-che la concessione avrà la durata di 19 anni e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

-che E-Distribuzione dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione delle porzioni di aree demaniali con le interferenze in narrativa riportate, € 2.150,4, importo determinato dall'allegato A alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

-che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-che la società richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;

-di notificare il presente atto alla società richiedente, tramite pec (e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it);

-di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16494 - Data adozione: 17/07/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 2751/R - SIDIT 2773/2021 - Proc. 3056/2024. Rinnovo concessione idraulica temporanea per attività di monitoraggio ambientale nel Fosso Lavello (TN 26093) in località strada provinciale Massa Avenza nel Comune di Carrara (MS), rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 21337 del 07/12/2021;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018337

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e deld.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTO il Decreto del Settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana, n. 21337 del 07/12/2021, inerente la Pratica idraulica n. 2751 – SIDIT 2773/2021 – Proc. 3520/2021, “Concessione idraulica per l’installazione di presidi di monitoraggio ambientale nel Fosso Lavello (TN 26093) in località strada provinciale Massa Avenza nei Comuni di Massa e di Carrara (MS)”;

VISTO il Decreto del Settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana, n. 4321 del 08/03/2023 richiesta di rinnovo di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d’acqua denominato Fosso Lavello (TN26093) relativamente alla strumentazione già installata in corrispondenza della Sezione 2A alla bocca di scarico dell’impianto Trattamento Acque Falda (“TAF”) di Eni Rewind S.p.A. in sponda destra del corso d’acqua di cui sopra in Comune di Carrara (MS)

VISTA l’istanza, presentata dalla Società Eni Rewind S.p.A. con sede legale in P.za Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI), codice fiscale/partita IVA 09702540155, per la richiesta di rinnovo di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato

Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso Lavello (TN26093) relativamente alla installazione di presidi di monitoraggio ambientale nel Fosso di cui sopra al fine di effettuare misurazioni atte a stabilire i rapporti tra il corpo idrico superficiale e le acque di falda, recepita al protocollo Regionale AOGRT al n. 49365 del 29/01/2024 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico incaricato, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena. al n. 802:

- Relazione tecnica/descrittiva;
- Corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
- Documentazione fotografica;
- Tavole Stato Progetto (in scala adeguata);
- Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere il rinnovo dell'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso Lavello (TN26093) relativamente alla installazione di presidi di monitoraggio ambientale nel Fosso di cui sopra – identificato catastalmente al foglio 94 particella 647 nel Comune di Carrara (MS);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 08/01/2024 per oneri istruttori tramite versamento su IBAN n. IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana ed ha assolto l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) su domanda tramite marca da bollo avente Id. n. 01220922305527 del 26/01/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con O.D.S. n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 2751/R - SIDIT 2773/2021 – Proc. 3056/2024;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'utilizzo dell'area in concessione non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'utilizzo dell'area in concessione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine della concessione eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- E' fatto divieto di accedere all'area in concessione in occasione delle piene del Fosso Lavello ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona V Versilia;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Il taglio e lo sfalcio di vegetazione nelle aree in concessione può essere effettuato, all'occorrenza, anche da ENI Rewind S.p.a. con proprio personale per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle misure. Di tale attività dovrà essere dato avviso almeno sette giorni prima dell'inizio lavori a questo Settore ed al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord;
- con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- dovrà assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate,

mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- dovrà porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- è tenuto a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi 12 (dodici) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale per l'uso richiesto (Usa 13.0 - Cantieristico), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, è

determinato in € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00),

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0130096 del 23/02/2024 è stato richiesto al soggetto istante, per il rinnovo della Concessione, di effettuare il versamento di € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00) quale canone anno 2024, il versamento dell'imposta regionale anno 2023 pari ad € 112,00 (euro centododici/00);

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 26/02/2024 ad effettuare il versamento su conto corrente n. IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00) quale canone anno 2024;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 26/02/2024 ad effettuare il versamento su conto corrente n. IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 112,00 (euro centododici/00) quale imposta regionale anno 2024;

DATO ATTO che l'imposta di bollo da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo di € 16, (euro sedici/00) Identificativo n 01220922305538 del 26/01/2024;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463 del 12/02/2016 "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile";

CONSIDERATO che la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DECRETA

1. DI ACCOGLIERE la richiesta presentata, dalla richiedente Società Eni Rewind S.p.A. con sede legale in P.za Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI), codice fiscale/partita IVA 09702540155, e conseguentemente di rinnovare la concessione rilasciata con Decreto n. 21337 del 07/12/2021 inerente "l'occupazione dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo Idrico, di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso Lavello (TN26093) relativamente installazione di presidi di monitoraggio ambientale nel Fosso di cui sopra al fine di effettuare misurazioni atte a stabilire i rapporti tra il corpo idrico superficiale e le acque di falda, identificato catastalmente al foglio 94 particella 647 nel Comune di Carrara (MS);
2. DI STABILIRE che la concessione ha durata di mesi 12 (dodici), a far data dall'adozione del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00);
3. DI DISPORRE che l'utilizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi e che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori eventuali titoli e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

5. DI NOTIFICARE il presente atto al soggetto richiedente ed al Consorzio di Bonifica 1 TN, tramite posta elettronica certificata;
6. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16511 - Data adozione: 18/07/2024

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Arezzo (AR), Località Mulinelli. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3690/2024-930/2018 (Codice locale n. CSA2024_00029).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018507

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 24/05/2024 al numero protocollo 0291762, l'impresa agricola individuale richiedente, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Arezzo (AR), Località Mulinelli, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 114/A, particella n. 45 ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,048 l/s, per un fabbisogno di 1.500 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato in data 18/07/2024 la somma di € 86,19 (*euro ottantasei virgola diciannove centesimi*) tramite versamento pagoPA con Id Debito n. CAA0000265, intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione,

somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il titolare dell'impresa individuale richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, all'impresa agricola individuale richiedente, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 114/A, particella n. 45, in Comune di Arezzo (AR), Località Mulinelli, per uso agricolo, per una portata media di 0,048 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 86,19 (*euro ottantasei virgola diciannove centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Arezzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

882bb796482bcd4c3888dcce1256f8efe26794aa3f4225d9719d44de75a6b73



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16518 - Data adozione: 18/07/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 86389/2020-86329/2020; Codice locale n. 4438 . Autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Barberino Tavarnelle, Località La Fornace Strada di Spicciano.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018489

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 11-02-2020 al numero protocollo 54050 il richiedente AZIENDA AGRICOLA IL PINO SRL SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale in, Barberino Tavarnelle (FI), C.F. 02304390483, ha fatto richiesta di Autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI), Località La Fornace Strada di Spicciano nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 44, particella n. 75 ad uso AGRICOLO (attività connesse, come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile);

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 12112 del 05/08/2020 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori presentata a mezzo pec il 28/04/2021;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere

così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,14 l/s, per un fabbisogno di 4.500 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO (attività connesse, come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile);

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 11/07/2024 la somma di € 90,95 (*euro novanta virgola novantacinque centesimi*) tramite bonifico su C/C 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente AZIENDA AGRICOLA IL PINO SRL SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale in, Barberino Tavarnelle (FI), C.F. 02304390483, la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 44, particella n. 75 in Comune di Barberino Tavarnelle (FI), Località La Fornace Strada di Spicciano per uso AGRICOLO (attività connesse, come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile) per una portata media di 0,14 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 90,95; (*euro novanta virgola novantacinque centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, ad A.I.T., all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e al Comune di Barberino Tavarnelle;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare firmato

29125e1b14240d3965fa093ef34e22ba0682ebbd0b46a432c23ce251ef36d9e8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16523 - Data adozione: 18/07/2024

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 1695/2024; Pratica n. 4896/2016 - Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Poggibonsi, località La Strolla.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018400

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 11/03/2024 prot. n. 0162440 il richiedente, come meglio identificato nell’allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di concessione di acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel comune di Poggibonsi, località La Strolla, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 44, particella n. 230, per uso agricolo;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, viene prelevata tramite n. ___ pozzo/i punto/i di derivazione sorgente/i ed è fissata nella misura della portata media di 0,066 l/s, pari al fabbisogno di 2100 mc/anno, destinata ad uso agricolo;

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 10/06/2024 la somma di € 87,13 (*euro ottantasette virgola tredici centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d’acqua pubblica ai sensi dell’art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare sottoscritto è conforme allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite n. 1 pozzo ubicato al foglio n. 44, particella n. 230, nel comune di Poggibonsi, località La Strolla, per uso agricolo, per una portata media di 0,066 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 87,13 (*euro ottantasette virgola tredici centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Poggibonsi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare di concessione*
5f25c25d2b064d4808c44ea9d792d20b3ff75342d72e94c928787851537162e4



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16529 - Data adozione: 18/07/2024

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Subentro e rinnovo di varie concessione per l'uso delle aree appartenenti al demanio idrico di vari corsi d'acqua in Comune di Monte San Savino. Pratiche SiDIT 2775/2023 - 100388/2020 - 6277/2023 - 6278/2023 - 89550/2020

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018325

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 29/02/2024 al numero 14415 con cui Sorgenti Toscane S.r.l. con sede legale in Roma (RM), , Piazzale di Porta Pia n. 116, c.f. 17339861001, chiede la voltura a proprio favore per conferimento di ramo di azienda della Società cedente Fonte Santafiora S.p.A. con sede legale in Roma (RM), C.F. 01609340516, delle concessioni demaniale per l'uso delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico:

- opera n. 15548 - Realizzazione piazzole e attraversamento di guado naturale con sottoservizi, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torr. Vescina, loc. in Comune di Lucignano, - Pratica sidit 2775/2023 rilasciata con Decreto n. 13850 del 29/06/2023;
- opera n. 4891 parallelismo e attraversamento con conduttura, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Cupina, loc. Podere Ficai - Baregno in Comune di Monte San Savino - Pratica sidit 100388/2020 rilasciata con Decreto n. 3625 del 31/05/2016;
- attraversamento sotterraneo, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente vescinella, in Comune di Monte San Savino - Pratica sidit 6277/2023 rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione n. 221/DS del 31/05/2002
- attraversamento sotterraneo con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente vescinella, in Comune di Monte San Savino - Pratica sidit 6278/2023 rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione n. 220/DS del 31/05/2002;
- occupazione con condotta idrica interrata dell'argine del Torrente Esse in localita' Giardino nel Comune di Monte San Savino Pratica sidit 89550/2020 rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione n. 394 del 05/10/2010 .

CONSIDERATO che tali manufatti, risultano autorizzati anche nei riguardi idraulici;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che i depositi cauzionali sono stati già corrisposti dal soggetto cedente contestualmente al rilascio delle concessioni di cui al punto precedente, così come i canoni pregressi e le spese di istruttoria come da attestazioni agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che a seguito dell'esperita istruttoria non sono state ravvisate condizioni ostative all'accoglimento della istanza di variazione di titolarità dell'intestatario delle concessioni di occupazione del suolo richieste;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di riconoscere a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità delle concessioni per l'uso delle aree appartenenti al demanio idrico a favore della Sorgenti Toscane S.r.l. con sede legale in Roma (RM), Piazzale di Porta Pia n. 116, c.f. 17339861001 come di seguito descritte:
 - opera n. 15548 - realizzazione piazzole e attraversamento di guado naturale con sottoservizi, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torr. Vescina, loc. in Comune di Lucignano, - Pratica SiDIT 2775/2023 rilasciata con Decreto n. 13850 del 29/06/2023;
 - opera n. 4891 - parallelismo e attraversamento con condotta, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Cupina, loc. Podere Ficai - Baregno in Comune di Monte San Savino - Pratica SiDIT 100388/2020 rilasciata con Decreto n. 3625 del 31/05/2016;
 - attraversamento sotterraneo, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Vescinella, in Comune di Monte San Savino - Pratica SiDIT 6277/2023 (ex I0200129) rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione n. 221/DS del 31/05/2002
 - attraversamento sotterraneo con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Vescinella, in Comune di Monte San Savino - Pratica SiDIT 6278/2023 (I0200130) rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione n. 220/DS del 31/05/2002;
 - occupazione con condotta idrica interrata dell'argine del Torrente Esse in località Giardino nel Comune di Monte San Savino Pratica SiDIT 89550/2020 (I0200780) rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione n. 394 del 05/10/2010 ;
2. di rinnovare la concessione dell'opera n. 4891- parallelismo e attraversamento con condotta, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Cupina, loc. Podere Ficai - Baregno in Comune di Monte San Savino - Pratica SiDIT 100388/2020 fino al 30/05/2028;
3. di rinnovare la concessione dell'attraversamento sotterraneo, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Vescinella, in Comune di Monte San Savino - Pratica SiDIT 6277/2023 (ex I0200129) rilasciata dalla Provincia di Arezzo, fino al 30/05/2030;
4. di rinnovare la concessione dell'attraversamento sotterraneo con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Vescinella, in Comune di Monte San Savino - Pratica SiDIT 6278/2023 (ex I0200130) rilasciata dalla Provincia di Arezzo, fino al 30/05/2030;
5. di confermare le scadenze della Pratica SiDIT 2775/2023 al 28/06/2032 e della Pratica SiDIT 89550/2020 (ex I0200780) al 04/10/2029;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo fornito dal richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16543 - Data adozione: 18/07/2024

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Montepulciano (SI), Località Poggiano. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 3648/2024-951/2016 (Codice locale n. CSA2024_00028).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018503

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 22/05/2024 al numero protocollo 0286546, la richiedente Società Agricola Dionora s.r.l., con sede legale in Montepulciano (SI), C.F. 00814820528, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Montepulciano (SI), Località Poggiano, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 113, particella n. 3, ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,025 l/s, per un fabbisogno di 800 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 09/07/2024 la somma di € 85,04 (*euro ottantacinque virgola zero quattro centesimi*) tramite versamento pagoPA con Id Debito n. CAA0000250 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione,

somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il legale rappresentante della società richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Società Agricola Dionora s.r.l., con sede legale in Montepulciano (SI), C.F. 00814820528, la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 113, particella n. 3, in Comune di Montepulciano (SI), Località Poggiano, per uso agricolo, per una portata media di 0,025 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 85,04 (*euro ottantacinque virgola zero quattro centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Montepulciano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

0e63b102a7f07e340f098f21e96b090bd22f71d45038b0fa4bb2d8f71b757f2e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16545 - Data adozione: 18/07/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Madonna AV14369, in loc. Casa La Rena nel Comune di San Giovanni Valdarno per la realizzazione di un nuovo attraversamento carrabile mediante posa in opera di scatolare prefabbricato e rampe di raccordo con contestuale demolizione del ponte a valle esistente. Pratica SiDIT 2631/2024 - Procedimento n. 4302/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato a nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018427

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico RS-5605 di cui alla pratica SiDIT n. 2631/2024, presentata dal richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A parte integrale e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0350189 del 20-06-2024, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica;
- Relazione Idrologica-Idraulica;
- Tav. n. 1 Estratti CTR, R.U. e Catastale;
- Tav. n. 2 Planimetria Generale – Stato Attuale;
- Tav. n. 3 Planimetria Generale – Stato Modificato;
- Tav. n. 4 Planimetria Generale – particolare, profilo stradale e sezioni stato modificato;
- Tav. n. 5 Planimetria Generale – Stato Sovrapposto;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro della Madonna AV14369, in loc. Casa La Rena in Comune di San Giovanni Valdarno, presso le particelle 57-34 del Foglio 17 per la realizzazione di un nuovo attraversamento mediante posa in opera di scatolare prefabbricato e rampe di raccordo, con contestuale demolizione del ponte a valle esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra

questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4302/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i lavori di demolizione del ponte esistente dovranno prevedere la completa rimozione del manufatto e il completo ripristino della sezione libera del corso d'acqua e della geometria delle sponde, in modo da non creare elementi di discontinuità che influiscano sulla dinamica fluviale;
- è vietata la messa a dimora delle talee in corrispondenza delle scogliere di protezione del nuovo attraversamento (rif. Tav. n. 4 – “sezione C-D”);
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro 2 (due) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) mesi dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel

corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente mediante versamento in favore di Regione Toscana attraverso il sistema di Pagamento PagoPA in data 11/07/2024 .

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 112,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero;
- € 46,67 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2024, corrispondente a cinque/dodicesimi del canone annuale di € 112,00;
- € 23,34 a titolo di imposta regionale sulle concessioni del demanio indisponibile dello Stato, pari al 50% del canone di concessione ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 2 del 30 Dicembre 1971;
- € 23,64 per obblighi ittiogenici, mediante bonifico sul conto corrente postale 001031574385 Codice IBAN – IT-74-Y-07601-02800-001031574385;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 2 (due) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso e la sua automatica decadenza, senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
3. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di 3 (tre) mesi dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
4. di accordare, al richiedente i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Madonna AV14369, in loc. Casa La Rena in Comune di San Giovanni Valdarno, presso la particella 57-34 del Foglio 17 per la realizzazione di un nuovo attraversamento carrabile mediante posa in opera di scatolare prefabbricato e rampe di raccordo con contestuale demolizione del ponte a valle esistente;
5. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 112,00 in quanto unico accesso come da dichiarazione atti, secondo quanto riportato al p.to 4.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
6. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
8. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
9. di trasmettere il presente provvedimento attraverso il portale SiDIT-RT.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

a

Anagrafica richiedente

245ad990acd49ae266e858b29918cbbdd7b0b4fbe6077ffde24d2918d5f53956



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16546 - Data adozione: 18/07/2024

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Arezzo (AR), Località Scopetone. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 4036/2024-38778/2020 (Codice locale n. CSA2024_00033).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018510

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 11/06/2024 al numero protocollo 0329113, la richiedente, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Arezzo (AR), Località Scopetone, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 145/A, particella n. 463, ad uso civile;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,028 l/s, per un fabbisogno di 890 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato in data 12/07/2024 la somma di € 257,91 (*euro duecentocinquantesette virgola novantuno centesimi*) tramite pagamento pagoPA con Id Debito n. CAA0000263 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE la richiedente, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 145/A, particella n. 463 in Comune di Arezzo (AR), Località Scopetone, per uso civile, per una portata media di 0,028 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 257,91 (*euro duecentocinquantesette virgola novantuno centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Arezzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

93639224f9a560f0a9ae29bb3f5e40a99f5c5f8d15fc517701fee66da0643d04



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 235 del 11-06-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16565 - Data adozione: 18/07/2024

Oggetto: Pratica Sidit 2031/2022. Procedimento 3216/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Portoferraio (LI). - Pozzo n. 5614. Richiedente: Immobiliare San Giovanni S.r.l.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018515

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/02/1999 n. 238;

Visto il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Visti i Regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Visto il D.P.G.R.del 11/08/2017, n. 46/R Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015’;

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 di “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e le successive delibere annuali di aggiornamento;

Visto il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;

Visto il Decreto Direttoriale n.29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Visto il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;

Vista la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 0131450 in data 29/03/2022 presentata dalla società "Immobiliare San Giovanni S.r.l.", C.F.: 82001570496, con sede legale in via San Barnaba n. 32 – Milano (MI), con la quale viene richiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso civile, pratica Sidit n. 2031/2022;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente, individuato al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativo 5614, ubicato nel territorio del Comune di Portoferraio (LI), in località San Giovanni, su terreni di proprietà del richiedente contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 11, particella n. 142, coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): X 1607498 - Y 4739419;

Considerato che il volume annuale richiesto è di 5.700 (cinquemilasettecento) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 2 (due) l/s e la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,18 (zero virgola diciotto) l/s medi annui;

Considerato che l'acqua così prelevata viene concessa esclusivamente ad uso civile, per gli utilizzi dell'Hotel San Giovanni (riempimento piscine, lavaggio piazzali e attrezzature, antincendio ed irrigazione aree verdi);

Visto il parere favorevole della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ricevuto con Prot. n. 0497273 del 21/12/2022, per il quantitativo annuo massimo richiesto a condizione che la durata della concessione non sia superiore ad anni 5 (cinque) e che siano eseguite analisi chimiche atte a determinare eventuali intrusioni del cuneo salino;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Considerato che il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- bollo per la presentazione dell'istanza in oggetto pari a € 16,00 mediante bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Toscana, IBAN: IT70J076010280000011899580 effettuato in data 24/03/2022;
- spese d'istruttoria pari a € 100,00 mediante bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Toscana, IBAN: IT89O0760102800001031575820 effettuato in data 24/03/2022;
- canone per l'anno 2024 pari ad € 203,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 17/05/2024; per gli anni successivi il canone sarà richiesto con le modalità ed i tempi previsti dalla Regione Toscana;
- deposito cauzionale pari ad € 294,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 17/05/2024;
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 e bollo per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, pari ad € 16,00 mediante modello F24 effettuato in data 17/05/2024.

Preso atto della conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole al rilascio della concessione;

Visto il disciplinare n. 38/2024, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo

schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 20/05/2024 dal richiedente, allegato al presente atto, unitamente al rapporto di verifica della firma, denominato Allegato B, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare viene attestata;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il "titolare di incarico di Elevata Qualificazione" per le procedure tecnico autorizzative in materia di acque del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società "Immobiliare San Giovanni S.r.l.", C.F.: 82001570496, con sede legale in via San Barnaba n. 32 – Milano (MI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile mediante un pozzo esistente, individuato al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativo 5614, ubicato nel territorio del Comune di Portoferraio (LI), in località San Giovanni, su terreni contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 11, particella n. 142, coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): X 1607498 - Y 4739419, pratica Sidit n. 2031/2022;
2. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto, unitamente al rapporto di verifica della firma, denominato Allegato B, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sottoscritto dal richiedente in data 20/05/2024; in particolare si avranno le seguenti condizioni:
 - il volume annuale concesso è di 5.700 (cinquemilasettecento) metri cubi;
 - la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 2 (due) litri al secondo;
 - la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,18 (zero virgola diciotto) l/s medi annui;
 - il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data del presente atto;
3. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
4. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
5. l'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. Il concessionario è responsabile per il rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta

inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

7. di trasmettere copia del presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Disciplinare di concessione*
1cfc9b478f06adf1947283d1b14265e478541f3446f4eb1c4cb346aed1c119fe
- B* *Rapporto di verifica della firma*
d40c5ff71b35c574ae9a7d63d8c6ed5bcfa9fe051ecaec989c31a8b7068e6f53



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16569 - Data adozione: 19/07/2024

Oggetto: RD 523/1904, L. 37/1994, L.R. 41/2018. Pratica n.4607 (SIDIT n.2450/2024, procedimento n.4023/2024). Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio dello Stato-Ramo Idrico, di pertinenza del fiume Serchio (codice TN 14600) e di un tratto di un corso d'acqua identificato con il codice TN 14467, nella frazione di Petrognano nel Comune di Piazza al Serchio (Lu), da utilizzare come orto familiare.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD018422

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA l’istanza di concessione idraulica, acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 317582 il 05/06/2024, presentata dal soggetto, di seguito denominato “concessionario”, identificato nell’ allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, alla quale è stata allegata la planimetria catastale con l’indicazione dell’area richiesta in concessione;

PRESO ATTO che il richiedente ha ottemperato al pagamento:

- degli oneri istruttori (€ 100,00) con versamento del 04/06/2024 sul c.c. n. 1031575820 intestato alla Regione Toscana,
- dell’imposta di bollo per l’istanza con marca da bollo da € 16,00 che ha l’ id. 01200856635157 e la data del 04/06/2024
- dell’imposta di bollo per il decreto con marca da bollo da € 16,00 che ha l’ id. 01230140176900 e la data del 05/06/2024

PRESO ATTO che la richiesta è stata inoltrata per il rilascio della concessione di una porzione di area di 400 mq, appartenente al Demanio dello Stato-Ramo Idrico, identificata catastalmente al foglio 22 nei pressi del mappale 536 (corrispondente nelle attuali mappe alla particella n. 812), di pertinenza del fiume Serchio (codice TN 14600) e di un tratto di un corso d’acqua identificato con il codice TN 14467, nella frazione di Petrognano nel Comune di Piazza al Serchio (Lu), da utilizzare come orto familiare;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d'ufficio, è stata assegnata alla pratica il n.4607 (SIDIT n.2450/2024, procedimento n.4023/2024);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERANDO che il soggetto richiedente è proprietario del terreno confinante con la porzione di area demaniale in oggetto, la concessione è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera b del D.P.G.R. 60/R/2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare in quanto il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

RITENUTO di rilasciare la concessione per 9 anni, decorrenti dalla data del presente decreto;

DATO ATTO che la richiesta inoltrata presenta i requisiti per il rilascio della concessione che è condizionata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

Il concessionario è tenuto ad:

- assumere la custodia della porzione di area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- mantenerla sgombra da qualsiasi tipo di manufatto e/o opera anche precaria;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata custodia della porzione di area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di area demaniale interessata, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;
- accedere alla porzione di area esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli; in previsione di condizioni meteo avverse, (codice giallo/arancione/rosso per rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore, rischio idraulico reticolo principale e rischio temporali forti, emesso dal Centro Funzionale Regionale, è vietato accedere, stazionare e transitare nella porzione di area demaniale per tutta la durata dell'avviso e necessario tenere l'area sgombra da eventuali materiali o mezzi d'opera e da quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle piene;

STABILITO che le eventuali opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che, alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, per rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, la porzione di area e i luoghi occupati nel termine assegnato con il presente atto; qualora il concessionario non provveda, il Settore competente provvederà all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente

DATO ATTO che il Settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario stesso;

DATO ATTO che il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente, rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa presentazione di istanza al Concedente;

DATO ATTO che il Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale, che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'utilizzo della suddetta porzione di area, determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022, è di € 56,00, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

DATO ATTO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i., commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

RISCONTRATO che il soggetto richiedente ha corrisposto alla Regione Toscana, per l'occupazione della suddetta porzione di area, i seguenti importi:

- € 56,00 di canone demaniale per l'anno 2024, in data 25.06.2024 sul c/c p. n. 1031581018,
- € 28,00 di imposta regionale per l'anno 2024, in data 25.06.2024 sul c/c p.n. 11899580;

PRESO ATTO che il soggetto richiedente in data 25.06.2024 ha versato sul c/c p. n. 1031581018 € 56,00, quale deposito cauzionale, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, importo che verrà restituito al concessionario successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento del pagamento del canone, degli oneri e del rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione di una porzione di area di 400 mq, appartenente al Demanio dello Stato-Ramo Idrico, identificata catastalmente al foglio 22 nei pressi del mappale 536 (corrispondente nelle attuali mappe alla particella n. 812), di pertinenza del fiume Serchio (codice TN 14600) e di un

tratto di un corso d'acqua identificato con il codice TN 14467, nella frazione di Petrognano nel Comune di Piazza al Serchio (Lu), da utilizzare come orto familiare;

2. che la concessione della suddetta porzione di area avrà la durata di 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo di € 56,00, determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

3. che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

5. di notificare il presente atto al richiedente;

6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi del richiedente

bf68474ccc1f9dd14fcb8cc7962222cc10109273095eff784c3d9361263bba8d

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**